

VITA FORENSE

Periodico dell'Ordine Forense di Catania



**Anno giudiziario
2026, la centralità
del dialogo**



**No alla trattazione
scritta imposta dalla
Cartabia**

**“Magistrati e avvocati
non sono avversari.”
Intervista al nuovo
presidente del
Tribunale
Mariano Sciacca**



**Il senso di
appartenenza
e la Giustizia
amministrativa**

**Avvocati, il rischio
di *burnout***



**Trasparenza
retributiva e parità
di genere**

**Giustizia e
intelligenza
artificiale: esperti
a confronto**



**Diritto societario:
il caso “Muschio
selvaggio”**

Vita Forense
Periodico dell'Ordine Forense di Catania

Sito web: www.ordineavvocaticatania.it
Email: segreteria@ordineavvocaticatania.it

Socio fondatore Astaf
Aprile 2026 - numero 1

Direttore Responsabile: Marco Miccichè

Hanno collaborato:
Enrico Aurteri, Palma Balsamo, Serena Cantale Aleo, Maurizio Ciadamidaro, Antonino Guido Distefano, Elio Guarnaccia, Elisa Lazzaro, Giulia Leo, Elisabetta Idria La Spina, Salvo Marsilio, Marco Miccichè, Valeria Novara, Maria Cristina Palazzo, Pancrazio Maria Savasta, Laura Vitale

Impaginazione: Adriana Alberghina

Stampa: Punto Grafic s.r.l. - Via Firenze, 12 Catania
www.tipografialeone.it

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

<https://www.facebook.com/ordineavvocaticatania>

SOMMARIO

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 4 | ATTUALITÀ
<i>Anno Giudiziario 2026, la centralità del dialogo</i>
di Antonino Guido Distefano | 32 | AVVOCATI
<i>Tra Università e Tribunale: l'esperienza della Commissione Giovani Avvocati</i>
di Elisa Lazzaro |
| 8 | ATTUALITÀ
<i>NO alla trattazione scritta imposta dalla Cartabia</i>
di Redazione | 34 | AVVOCATURA
<i>Società tra professionisti e società tra avvocati: caratteristiche e aspetti fiscali</i>
di Enrico Auteri e Salvo Marsilio |
| 13 | ATTUALITÀ
<i>Catania, nuovi incarichi per il Tribunale e la Corte di Appello</i>
di Laura Vitale | 37 | SOCIETARIO
<i>Diritto societario: il caso "Muschio selvaggio"</i>
di Maria Cristina Palazzo e Giulia Leo |
| 17 | ATTUALITÀ
<i>"Magistrati e avvocati non sono avversari." Intervista al nuovo presidente del Tribunale</i>
Mariano Sciacca
di Marco Miccichè | 41 | ATTUALITÀ
<i>Giustizia, società e intelligenza artificiale: esperti a confronto a Catania</i>
di Maurizio Ciadamidaro |
| 20 | ATTUALITÀ
<i>Il senso di appartenenza e la Giustizia Amministrativa</i>
di Pancrazio Maria Savasta | 43 | PARITÀ DI GENERE
<i>Trasparenza retributiva e parità di genere</i>
di Elisabetta Idria La Spina |
| 24 | ATTUALITÀ
<i>La funzione di orientamento della Giustizia Amministrativa ed il ruolo dell'Avvocato</i>
di Elio Guarnaccia | 45 | MEMORIA STORICA
Come eravamo
<i>Per la via Stesicorea...</i>
di Valeria Novara |
| 26 | AVVOCATURA
<i>Avvocati esauriti</i>
di Palma Balsamo | | |
| 30 | AVVOCATURA
<i>La formazione forense come eredità viva: il merito, la memoria e la responsabilità nella costruzione dell'Avvocatura futura</i>
di Serena Cantale Aleo | | |

Anno Giudiziario, la centralità del dialogo

Lo stralcio dell'intervento del presidente del Coa in occasione della Cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario della Corte di Appello di Catania

di Antonino Guido Distefano

4 Questa cerimonia viene spesso sminuita e descritta come un rito meramente formale, ma a ben vedere, questa è la naturale e non certo commendevole conseguenza di un atteggiamento che tende a delegittimare qualunque occasione di riflessione e confronto che si svolga, anziché con la solennità che è propria di questi momenti, al di fuori di un clima di acceso contrasto e di demolizione che ha ad oggetto, più delle tesi avversarie, l'avversario stesso. Certo questa è probabilmente la conseguenza di una fase storica sempre più profondamente divisiva, contraddistinta da una polarizzazione che non è solo istituzionale.

Abbiamo trascorso un anno difficile tra guerre, tragedie umanitarie e crisi del diritto internazionale, rovesciamenti di consolidate alleanze militari e politiche, dazi e conflitti commerciali, l'affermazione di un sempre più diffuso anti-europeismo e, da ultimo, la messa in discussione di quelli che ci sembravano ormai incrollabili principi dello stato di diritto.

Ed era inevitabile che questo scenario investisse il nostro Paese, il sistema Giustizia e le modalità di confronto e di relazione all'interno dello stesso.

Ma appare particolarmente grave, soprattutto nel contesto di un settore centrale per la democrazia come è quello della Giustizia, il trasferimento della contrapposizione dal piano personale a quello istituzionale, condotto tacciando di antidemocraticità ogni posizione opposta o anche solo diversa dalla propria.

Avevo quindi agevolmente previsto proprio in quest'aula, lo scorso anno, nella medesima occasione, come, in questo contesto, avrebbe svolto un ruolo altamente deflagrante il referendum confermativo della riforma dell'ordinamento giu-

diziario, stigmatizzando altresì la circostanza che il rifiuto del confronto, attribuito sempre all'antagonista, avrebbe condotto ad una scelta definitiva popolare che sarebbe stata sancita al di fuori di qualunque consapevolezza tecnica da parte dei cittadini, ostaggio di propagande profondamente polarizzate, faziose e spessissimo legate ad appartenenze piuttosto che ad analisi di natura giuridica o istituzionale, giungendo addirittura all'arruolamento di testimonial più o meno improbabili rispetto al tema in discussione.

I Consigli degli Ordini del Distretto non hanno mai accettato queste modalità di interlocuzione, ed anticipo che anche oggi non parlerò delle polemiche in corso, nel rispetto della funzione e del ruolo istituzionale dell'Ordine che è plurale nelle sue sensibilità, anche se l'Avvocatura nella stragrande maggioranza delle sue componenti associative e nel suo riferimento politico forense ha espresso chiaramente la propria posizione con una intensa partecipazione alla campagna referendaria, basata su puntuali indicazioni ed una compiuta analisi del contenuto della riforma.



Peraltro, l'Avvocatura è impegnata già da alcuni mesi in un grande processo partecipativo che ha portato ad avanzare una proposta organica di riforma dell'ordinamento forense utile a rendere più efficace la nostra professione e la tutela del cittadino, contribuendo al miglioramento, sia pur indirettamente, dell'Amministrazione della Giustizia.

Ora spetta al Parlamento fare il proprio dovere, mantenendo l'impegno assunto trasversalmente da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, di un celere iter legislativo, nei tempi previsti dalla delega.

Rimane fermo l'obiettivo di avere un condiviso intervento che riconosca e rafforzi la figura dell'Avvocato nella Costituzione.

Si sottolinea comunque la centralità dei Consigli Giudiziari, nei quali la componente laica sta fornendo il proprio contributo, fugando con i propri comportamenti concreti qualunque perplessità su eventuali pericoli di commistioni e conflitti di interesse.

Giunti all'esame della quotidianità giudiziaria, deve sottolinearsi come oggi si ripropongano pressoché immutate la gran parte delle criticità cui si era immaginato di far fronte con una serie di interventi e riforme.

L'impatto della riforma Cartabia, che avrebbe dovuto costituire la panacea ai ritardi del sistema giudiziario, ha mostrato tutti i suoi limiti, ampiamente previsti, in termini di ricerca dell'efficienza ma a tutto scapito del contraddittorio e della qualità della decisione.

Appare davvero al collasso la situazione degli Uffici del Giudice di Pace in tutta Italia, per carenza di risorse tecniche, amministrative e giudicanti. Ormai i ritardi nella fissazione delle udienze, grazie proprio alla Cartabia che ha disposto l'introduzione dei giudizi a mezzo ricorso, sono talmente gravi che i rinvii giungono fino al 2032, per uffici giudiziari istituiti nell'ottica di celebrare processi la cui durata doveva essere computata in mesi e non certo in anni e risultano evidenti

le conseguenze sulla domanda di giustizia dei cittadini e delle imprese, nonché la sostanziale impunità di chi si rende inadempiente.

Sulla base di questi presupposti l'Avvocatura richiede da tempo l'abrogazione della norma che estende le competenze dei Giudici di Pace, non solo per l'insostenibilità per questi uffici di dover già adesso affrontare, con mezzi estremamente ridotti, la maggior parte delle pendenze civili, ma soprattutto perché così si viola in modo sostanziale il diritto ad un giudice professionale selezionato per concorso.

Rimangono ancora tragicamente inascoltate le tante grida di allarme e di dolore che provengono dalle carceri italiane.

Non esiste una vera politica riformista e non si è assistito a nessun sostanziale cambiamento, con un numero ancora elevatissimo di suicidi, e sono significativi i dati diramati da Antigone che indicano in 63.868 il numero delle persone detenute, con un aumento di 2.000 unità rispetto all'anno scorso, a fronte di una capienza effettiva di soli 46.124 posti, con un tasso di sovraffollamento medio del 138% ma che fuori dalle statistiche vede 72 istituti che registrano oltre il 150% e punte superiori al 200%.

Il bilancio però è particolarmente negativo, allo stato, anche sul fronte dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento al processo penale telematico.

Il ricorso al doppio binario per i depositi degli atti è solo uno dei più macroscopici effetti del mancato ottenimento degli obiettivi, che va però affiancato alle quotidiane difficoltà che incontrano gli avvocati penalisti nell'utilizzo del portale, aggravate dalle prime pronunce giudiziarie che sanzionano con inammissibilità e declaratorie di tardività errori incolpevoli o gli equivoci, spesso ingenerati dalla mancanza di qualunque possibile interlocuzione di fronte a malfunzionamenti o semplici carenze del fascicolo che lo rendono non accessibile dal versante digitale.

Tutto ciò è il frutto di una pretermissione assoluta della componente forense nella progettazione dell'infrastruttura telematica, sulla base del presupposto che gli avvocati siano meri utenti e destinatari di un prodotto sulla creazione del quale non hanno alcuna voce in capitolo.



6 Questa miope visione, del tutto opposta a quella che ha visto progredire ed affermarsi il processo civile telematico, è responsabile sia delle ingiuste difficoltà riversate sulle più elementari attività quotidiane di un avvocato penalista, sia dell'impossibilità di creare protocolli tra il Foro, i Magistrati ed il personale amministrativo, all'evidenza utilissimi nella ipotesi di difficoltà pratiche e che potrebbero consentire una soluzione condivisa, impedita invece proprio dalla pervicace ostinazione a non volere individuare negli avvocati interlocutori qualificati a garantire un miglior funzionamento del sistema.

Si deve quest'anno porre ulteriormente l'accento sulla grave situazione dell'edilizia giudiziaria nel Distretto. Anche nella gestione e manutenzione degli Uffici Giudiziari si ripropongono le problematiche connesse alla burocratizzazione delle procedure ed alla carenza di adeguate

dotazioni economiche, con le inevitabili conseguenze, in termini di disagi e spesso vero e proprio pericolo per l'attività lavorativa di Giudici, Avvocati e personale amministrativo.

Desidero concludere questo mio intervento rassegnando un bilancio molto positivo sotto il profilo del dialogo e del rapporto istituzionale tra la Magistratura e l'Avvocatura nel Distretto della Corte d'Appello di Catania.

In un anno contrassegnato dalle vacanze ai vertici degli Uffici Giudiziari, esprimo l'auspicio che queste carenze non si debbano così tanto protrarre nelle prossime occasioni di avvicendamento, ma è doveroso da parte dell'Avvocatura porgere un sentito ringraziamento ai reggenti che hanno garantito, in questo ultimo anno, sia il normale ed efficiente funzionamento del Palazzo che il mantenimento di una costante interlocuzione con l'Ordine, ed al contempo un altrettanto sincero ringraziamento al Presidente Pennisi ed al Presidente Mannino per il loro prezioso servizio.

Nel corso del 2025 sono stati stipulati ed applicati numerosi protocolli d'intesa con tutti gli Uffici Giudiziari, giudicanti e requirenti, e mai è mancato l'ascolto rispetto alle problematiche segnalate dall'Avvocatura, a dimostrazione che nessuna polemica o diversità di opinione potrà mai modificare queste buone prassi quando esiste tra gli interlocutori rispetto ed onestà intellettuale per i quali ringrazio sinceramente tutti i responsabili degli Uffici Giudiziari di questo Distretto.

Come l'anno scorso, ma con conseguenze purtroppo molto più gravi, ci si è dovuti confrontare con straordinari eventi climatici ed anche in questo caso si sono avute variegiate ma puntuali soluzioni che hanno consentito uno svolgimento ordinato dell'attività giudiziaria, dovendosi qui

dare atto anche della minuziosa e puntuale gestione dell'emergenza da parte del Prefetto e del Sindaco, che ne avevano la più diretta responsabilità.

Ma su questo punto tutti i Presidenti degli Ordini del Distretto, al fine di evitare i sia pur rari disguidi verificatisi anche quest'anno, hanno tuttavia sollecitato la necessità di indicazioni preventive e certe, anche mediante la redazione di protocolli, che avrebbero l'effetto di liberare i capi degli Uffici Giudiziari da decisioni difficili, che a fronte di previsioni potenzialmente catastrofiche impongono valutazioni sostanzialmente imponderabili e che espongono chi deve provvedere a responsabilità per le quali spesso non si hanno contromisure possibili.

Concludo, stavolta davvero, citando uno degli esempi più rilevanti che Magistratura ed Avvocatura hanno portato avanti per un utilizzo virtuoso dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario.

Il Tribunale di Catania infatti ha realizzato, in collaborazione con il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica) e con il sostegno del Ministero della Giustizia, il progetto Lexintel. I responsabili scientifici del progetto, dr. Mariano Sciacca e prof. Carlo Batini, hanno condiviso con il nostro Ordine l'opportunità di intraprendere un percorso analogo, seppur autonomo e parallelo.

Si tratta proprio di quello schema di collaborazione che tanti frutti ha dato nella sperimentazione del processo civile telematico e che ha consentito al Tribunale di Catania di costituire sede pilota, assicurando un vantaggio immediato nel territorio per tutti gli attori della Giustizia (avvocati, magistrati e cancellieri) che hanno potuto fruire di una formazione privilegiata e di una preparazione anticipata alle innovazioni digitali.

Ed è con l'auspicio che questo spirito possa continuare ad animare il comune lavoro per il fine superiore della Giustizia che auguro di vero cuore a tutti i Magistrati del Distretto, al personale amministrativo ed ai cari Colleghi Avvocati ed Avvocati un buon anno giudiziario 2026.



LE BREVI

REFERENDUM, VINCE IL NO

Dopo sei mesi di campagna elettorale, si chiude con un risultato che sta avendo forti conseguenze politiche. L'affluenza in Italia è stata complessivamente del 55,70%, tra gli italiani all'estero solo del 28,54%.

Il NO vince dappertutto tranne in Veneto (il sì ha il 58,41%), in Friuli Venezia Giulia (54,47% di sì) e in Lombardia (il sì ha il 53,56%). Il no prevale in tutte le regioni governate dal centrosinistra (Umbria, Puglia, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Campania) ma conquista anche ben 10 regioni governate dal centrodestra: in Sicilia con il 60,98%, in Calabria il 57,26%, in Basilicata il 60,03%, in Abruzzo il 51,77%, in Molise il 54,70%, in Lazio il 54,59%, nelle Marche il 53,74%. Il no vince anche in Piemonte (53,50%), Liguria (57,03%), Valle d'Aosta (51,81%) e Trentino-Alto Adige (50,59%).

La regione con la più alta percentuale di NO è la Campania con il 65,22%, quindi la Sicilia con il 60,98% e la Basilicata con il 60,03%.

Gli italiani all'estero, in controtendenza con il voto entro i confini, fanno prevalere il SÌ che ottiene complessivamente il 56,34% con 803.632 voti. I NO hanno il 43,66% con 622.652 voti. L'Europa è l'unico continente dove prevalgono i NO (56,24% pari a 405.538 voti).

Tra le prime ricadute politiche di questo risultato le dimissioni della ministra Daniela Santanchè, del sottosegretario Andrea Del Mastro e della Capo di Gabinetto del ministero di Giustizia Giusi Bartolozzi.

NO alla trattazione scritta imposta dalla Cartabia

A Roma l'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario dell'Avvocatura, organizzato dal CNF. Il presidente Francesco Greco: *"Vogliamo un processo vero e giusto"*

di Redazione

Lo scorso 13 marzo, a Roma, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario del CNF all'Auditorium del Parco della Musica, con interventi anche del primo presidente della Corte di Cassazione, Pasquale D'Ascola, del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, e del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

In una sala gremita di avvocate e avvocati, con una forte delegazione anche dei Fori Siciliani, il presidente del CNF Francesco Greco ha aperto i lavori con un intervento a tutto campo: *«Viviamo un momento di incredibili cambiamenti e trasformazioni, tanto veloci quanto importanti e significativi. In pochi anni, dopo decenni di pace e stabilità globale, non solo politica ma anche economica, ci siamo ritrovati un contesto mondiale totalmente diverso da quello a cui ci eravamo abituati e che ritenevamo essere un ordine immutabile».*

Nel giro di qualche anno la nostra società, così come l'intero mondo, si è ritrovata ad affrontare problemi inimmaginabili: l'emergenza sanitaria, per una pandemia che sembrava non potesse più riguardare le società evolute, ha visto crollare, in un batter d'occhio, tutte quelle che erano le nostre certezze sul futuro della nostra salute. Da quel momento si sono succeduti una serie di accadimenti, come detto, fino a poco prima inimmaginabili, solo apparentemente tra loro scollegati, ma tuttavia accomunati da un unico filo conduttore di un mondo in continua metamorfosi. È iniziata la vera rivoluzione digitale, fino a qualche anno fa solo all'inizio e che oggi si manifesta come inarrestabile. È iniziata una nuova era in cui la corsa all'accaparramento delle risorse energetiche ed all'occupazione, anche con la forza delle armi dei territori che le possiedono, è diventato il *leitmotiv* della geopolitica globale, segnata da una profonda instabilità, caratterizzata dalla competizione strategica tra potenze nazionali e da aspri conflitti regionali.

Ci ritroviamo in un'epoca in cui la corsa agli armamenti anche nucleari, il terrorismo contro vittime innocenti, la forza delle armi sono quotidiane realtà. Il quadro geopolitico che si presenta dinanzi è di una complessità senza precedenti e anche il nostro Paese, come noto, è chiamato ad un imponente impegno operativo che non può non avere ricadute dirette e significative anche sull'esercizio della giurisdizione.

Eravamo abituati a non immaginare la guerra come lo strumento per la soluzione delle crisi tra i Paesi; avevamo dimenticato, dopo l'attentato alle torri gemelle di New York, il senso di sgomento luttuoso per gli attacchi terroristici; non immaginavamo di dovere più assistere nel

mondo alle invasioni dei territori dei popoli, ai bombardamenti contro obiettivi anche civili, come ospedali e scuole. Ci eravamo abituati ad un diritto internazionale che regolava i rapporti tra gli Stati e che sembrava l'argine insuperabile alle prepotenze. Ci siamo risvegliati in un contesto profondamente mutato ed in continua evoluzione (o forse è meglio dire, involuzione!) in cui tristemente abbiamo dovuto constatare che il diritto internazionale altro non è che un paravento, che serve fino a quando interessa, fino a quando il più forte, militarmente o economicamente, ha vantaggio ad imporlo perché lo ritiene utile, ma che poi viene brutalmente violato quando non fa più comodo. Abbiamo registrato come il rispetto per l'ambiente, per l'ecologia, per la natura, per il risparmio delle risorse naturali e, purtroppo, anche il rispetto della persona umana, dei diritti fondamentali, della solidarietà non sono i valori che oggi ispirano i governi. Credo che in questo nuovo contesto mondiale, anzi, in questo nuovo disordine mondiale, il ruolo di noi avvocati, in tutto il mondo, oggi sia più importate che mai. In un contesto in cui la democrazia e le sue regole, la sovranità degli Stati, la libertà delle persone sono messe in discussione, in cui i negoziati e la diplomazia non riescono a smuovere le posizioni dei belligeranti, in cui la politica è solo alla ricerca del consenso anche al costo di sacrificare le regole che governano le società democratiche, il compito di noi avvocati, in tutto il mondo, di garanti dei principi fondamentali, di garanti dei diritti di tutti, della persona umana, della democrazia e della libertà, assume una importanza senza precedenti. Perché noi avvocati, in tutto il

mondo, con le diverse leggi, le diverse Costituzioni dei singoli Paesi, le diverse regole sociali, i diversi costumi, le diverse religioni e persino le diverse regole etiche, noi avvocati svolgiamo lo stesso ruolo, di unici difensori dei diritti, della democrazia, dei più deboli, degli ultimi, delle persone indifese, di tutti. E più il futuro è incerto, più importante e delicato è il compito che noi avvocati dobbiamo svolgere, quali tutori dei diritti fondamentali. In questo momento storico, il ruolo dell'Avvocatura in tutto il mondo è più importante che mai!

Il presidente presidente del Cnf ha, quindi, rilanciato con forza il **tema della giustizia**, definita "non un servizio", ma **"una funzione fondamentale attraverso cui lo Stato di diritto viene riaffermato e garantito in tutte le sue espressioni"**.

"La giustizia - ha aggiunto - non è un costo, ma un investimento; non è un ostacolo, ma una garanzia".

Sul piano delle **reforme processuali**, Greco ha attaccato duramente la "trattazione scritta", introdotta dalla riforma Cartabia, definendola "la palese e manifesta negazione del processo" e chiedendone l'abrogazione come forma ordinaria di svolgimento del giudizio. **"Noi avvocati vogliamo un processo vero, pretendiamo per i nostri assistiti un processo giusto, e non un burocratico procedimento amministrativo"**, ha affermato, sollecitando politica e magistratura a sostenere la richiesta dell'Avvocatura.

Sull'IA, Greco ha sottolineato: **"Dobbiamo guardare con fiducia a questo straordinario strumento che la scienza e la tecnologia hanno messo a disposizione del genere umano. Come tutte le grandi invenzioni, come tutte le grandi innovazioni essa ci impensierisce, ci desta curiosità ma anche timore, perché ancora non riusciamo a comprendere quanto e come inciderà nella nostra vita. Però dobbiamo guardare a questo fenomeno scientifico con la fiducia che qualunque innovazione merita, con predisposizione positiva. Dovremo però essere capaci di governare l'intelligenza artificiale, di utilizzarla per rendere noi avvocati ed il nostro lavoro, quali portatori di giustizia sociale, quali tutori dei diritti fondamentali, sempre più protagonisti e garanti con la**

8



9





10 *nostra opera dei principi di democrazia e di libertà. Per questo occorre che l'Avvocatura, nel suo complesso, ma anche singolarmente tutti noi avvocati, tenga conto della trasformazione della società. Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato una gara europea per dotare l'Avvocatura italiana di un proprio sistema di intelligenza artificiale. Stiamo andando avanti nonostante l'ostruzionismo delle società che oggi hanno già avviato portali di AI, perché quello degli Avvocati è considerato un mercato da conquistare. Andremo avanti nonostante l'ostruzionismo dei poteri forti, che già hanno smosso i portatori dei loro interessi".*

Il presidente del CNF ha messo in evidenza anche i dati sull'accesso alla professione "Dopo decenni di crescita esponenziale, iperbolica, del numero degli avvocati, determinata sia dalla circostanza che lo sbocco nelle professioni intellettuali ed in particolare in quella forense era considerato sia un percorso di appagamento delle ambizioni dei giovani, che in tal modo si collocavano nella fascia medio alta dei professionisti, ma anche - dobbiamo dirlo - l'unica strada, terminato il percorso di studi universitari, per immettersi nel mondo del lavoro, oggi assistiamo ad una preoccupante inversione di tendenza, che ha origine già nella considerevole riduzione del numero degli studenti delle facoltà di giurisprudenza di tutta Italia. Riduzione che ha provocato un vero e proprio collasso del numero dei laureati in giurisprudenza e, conseguentemente del numero dei tirocinanti e dei candidati agli esami di abilitazione. Fino all'anno 2020 si registrava un costante aumento del numero de-

gli avvocati, giungendo a contarsi nell'anno 2018 quasi 28.000 partecipanti agli esami di abilitazione. Oggi il numero di aspiranti avvocati si è ridotto ad un terzo, e nella sessione d'esami svoltasi lo scorso anno abbiamo avuto poco più di 10.000 candidati, con un media del 46% di giovani che hanno superato gli esami di abilitazione. Questo trend negativo che si registra anche nel numero dei partecipanti al concorso per l'accesso in magistratura ed alla carriera notarile".

Infine un appello alla politica, nel passaggio dedicato alla riforma dell'ordinamento forense, Greco ha chiesto di accelerare il percorso parlamentare e ha annunciato che il CNF ha sollecitato il ministro della Giustizia ad anticipare le nuove regole di accesso alla professione, per dare "congruo anticipo" a tirocinanti e scuole forensi sulle modalità dell'esame di abilitazione 2026. "Passato il referendum non attenderemo più un solo giorno", ha aggiunto, rilanciando la richiesta dell'Avvocatura di una rapida approvazione della riforma.



LE BREVI

POST REFERENDUM; O.C.F.:
"RIPARTIRE DAL DIALOGO TRA
AVVOCATURA E MAGISTRATURA"

L'Organismo Congressuale Forense prende atto della volontà popolare contraria alla riforma oggetto del referendum. D'altronde, il referendum è strumento di democrazia che esalta l'importanza di ogni cittadino nel partecipare alle scelte fondamentali. L'avvocatura continuerà come sempre a guardare agli interessi del cittadino, consapevole del ruolo essenziale che la Costituzione le assegna a tutela della collettività e che le impone di perseguire modifiche legislative ispirate a una concezione liberale della giustizia. A tal fine, non vi è dubbio che è necessario riprendere il dialogo con la politica e la magistratura per trovare insieme soluzioni che migliorino non solo la velocità dei processi,

ma anche la qualità degli stessi e garantiscano un rafforzamento dei principi del contraddittorio e delle garanzie. A tal proposito, si apprezzano quelle dichiarazioni provenienti in queste ore da una parte della magistratura che guarda all'avvocatura come necessario interlocutore nell'individuare le soluzioni migliori nell'interesse del cittadino. L'Organismo Congressuale Forense ritiene che la fiducia e la collaborazione tra magistratura e avvocatura sia essenziale per trovare, proprio da parte di chi conosce bene i meccanismi di funzionamento del processo, le soluzioni migliori che rafforzino la fiducia del cittadino nella giustizia.

I NUMERI DEL SISTEMA DISCIPLINARE DELL'AVVOCATURA

L'avvocatura italiana si articola in 140 Consigli dell'Ordine e 26 Consigli distrettuali di disciplina (Cdd), cui spetta la gestione dei procedimenti disciplinari. Ogni anno i Cdd adottano oltre 1.600 decisioni, delle quali circa una su quattro viene impugnata davanti al Consiglio Nazionale Forense (CNF), giudice di secondo grado della giustizia disciplinare forense.

Nel 2025 al CNF sono stati presentati 437 ricorsi e sono stati trattati 572 procedimenti, di cui 552 definiti. Il 16% dei ricorsi è stato accolto, mentre il 19% ha portato a una riforma parziale, prevalentemente sulla dosimetria della sanzione. L'80% dei ricorsi riguarda sanzioni ablativo dell'esercizio della professione.

Solo circa il 10% delle decisioni del CNF viene impugnato davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: nel 90% dei casi le decisioni vengono confermate, mentre 7 - 8 sentenze l'anno risultano riformate.

12

140 Consigli dell'Ordine degli avvocati 26 Consigli distrettuali di disciplina

Attività disciplinare del Consigli distrettuali di disciplina (Cdd)

- Oltre 1.600 decisioni disciplinari rese in media ogni anno dai Cdd.
- Circa un quarto delle decisioni disciplinari viene impugnato davanti al CNF.

Ricorsi al Consiglio Nazionale Forense (2025)

- 437 ricorsi.
- 80% dei ricorsi riguarda impugnazioni di sanzioni ablativo dell'esercizio della professione.

Attività decisionale del CNF (2025)

- 572 procedimenti trattati.
- 552 procedimenti definiti.

Esito delle decisioni del CNF

- 16% percentuale di accoglimento dei ricorsi.
- 19% percentuale di riforma parziale sulla dosimetria della sanzione.

Ricorsi in Cassazione

- Circa il 10% delle sentenze del CNF viene impugnato davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
- 90% delle decisioni del CNF viene confermato.
- 7 - 8 sentenze l'anno vengono riformate.

Nuovi incarichi per il Tribunale e la Corte di Appello

Cambio al vertice per le autorità giudiziarie con l'insediamento del Presidente della Corte di Appello, Antonino Liberto Poracciolo, e del Presidente Tribunale, Mariano Sciacca, rispettivamente lo scorso 28 febbraio e 21 marzo. Due cerimonie con una grande partecipazione e con gli interventi dei vertici delle Istituzioni Forensi del Distretto etneo

di Laura Vitale

Abbiamo assistito a due cambiamenti importanti a Catania con gli insediamenti prima del nuovo Presidente della Corte di Appello, Antonino Liberto Poracciolo (28 febbraio), e poi del Presidente Tribunale, Mariano Sciacca (21 marzo). Nei suoi interventi, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania Antonino Guido Distefano ha portato il saluto delle Istituzioni Forensi del Distretto di Catania (vedi box).

Rivolgendosi al neo Presidente della Corte, Antonino Poracciolo, il Presidente Distefano ha voluto salutare e ringraziare il Presidente Pennisi ed il Presidente Di Pietro che, "per un prolungato periodo, da ultimo ha retto l'ufficio", "giudici che alla dignità ed alla caratura della funzione hanno saputo aggiungere un tratto relazionale che li ha caratterizzati e fatti apprezzare in modo unico".

Quindi, ha voluto sottolineare la nota capacità di ascolto di Poracciolo "che si traduce in un implicito rispetto per le posizioni anche discordi e comunque per i diversi punti di vista" e che "è la chiave di volta per un sereno svolgimento dell'attività giudiziaria ma anche, e soprattutto, per affrontare i problemi che ormai sempre più spesso si presentano a fronte di innovazioni normative, organizzative, informatiche, rivoluzioni nell'organico, nuovi compiti o adempimenti a carico degli attori della giustizia".

"Lei - ha proseguito Distefano - giunge in un Ufficio Giudiziario che ha una tradizione di serenità nei rapporti tra il Foro e la Magistratura, e non bisogna mai dimenticarlo, anche con la spi-

na dorsale della macchina della Giustizia, costituita dal personale amministrativo. Naturalmente, questo non significa affatto che non vi siano posizioni spesso anche profondamente diverse, e che già dai prossimi giorni avremo modo di confrontarci per superare divergenze, difficoltà oggettive e ostacoli di varia natura che rendono più difficile il nostro lavoro. Significa però che il confronto nei rispettivi ruoli riconosce sempre nell'interlocutore una persona da rispettare, perché se ne danno per scontate buona fede e legittimazione. Questi sono i presupposti affinché possa realizzarsi una concreta collaborazione e la diversità delle opinioni aiuti a realizzare l'arricchimento che deriva dalla sintesi. La precisazione non è banale, Presidente, perché viviamo in un tempo difficile, proprio oggi che, mentre si parla della nostra Costituzione, sintesi di dottrine politiche e sociali apparentemente inconciliabili, come quella popolare, socialista e liberale, non si riesce più a sedere attorno ad un tavolo per risolvere i problemi quotidiani tenendo conto di

13



tutti i punti di vista, comprendendo che alla base di ognuno di essi esiste qualche buona ragione”.

“In questo Palazzo di Giustizia ciò non è mai accaduto - ha aggiunto - noi dobbiamo essere particolarmente bravi a fare in modo che mai accada, proprio ora che i toni si fanno particolarmente accesi e sarà difficile smorzarli ancora per un po' di tempo. Perché la nostra responsabilità, al di là delle formule, si vive con l'esempio e la pratica quotidiana e nel nostro caso non si esaurisce nel compimento dei nostri doveri. Oggi più che mai noi abbiamo il compito di garantire legittimazione alle Istituzioni tutte ed a tutte le componenti della Giurisdizione, mostrando loro rispetto ed offrendoci reciproco rispetto, perché siamo il primo e forse l'ultimo argine ad una deriva che il Paese non può permettersi”.

“Presidente - ha concluso il Presidente del Coa - la pazienza e l'ascolto dei Fori del Distretto non le mancheranno mai in questo prestigioso incarico ed in questo mare che oggi le si presenta placido, ma che non mancherà di incresparsi, così come noi siamo sicuri che mai verrà meno la sua capacità di ascoltarci e di valorizzare una proficua collaborazione”.

Nel suo saluto al Presidente Sciacca, Distefano ha innanzitutto ringraziato il Presidente Francesco Cardile che ha ricoperto il ruolo di reggente per gran parte dei nove mesi di vacanza “facendolo sempre con grande dedizione, impegno e capacità, dando così dimostrazione di cosa significhi senso di responsabilità verso le Istituzioni, al di fuori di qualunque protagonismo”.

Il Presidente del Coa ha poi ricordato con gratitudine i predecessori: il Presidente Bruno Di Marco ed il Presidente Francesco Mannino per-

ché, come ha sottolineato, “credo che questa sua Presidenza sia legata alle loro da un filo ideale che rende chiara l'importanza dei valori da tramandare, la tensione di progredire al passo con i tempi senza mai rimanere pregiudizialmente legati al passato, l'onestà intellettuale ed, ancora una volta, la responsabilità del ruolo con l'unico fine del servizio alla Repubblica, alla Costituzione ed alle leggi dello Stato, cui soltanto ogni giudice è soggetto”. Quindi, ha fatto riferimento alle criticità del Tribunale: “Sono tante le difficoltà da fronteggiare ed è impossibile incidere significativamente sulla durata dei giudizi e sulla qualità delle decisioni senza un reale intervento sulle risorse umane e finanziarie a disposizione. Oggi si può forse sperare, a breve, nell'ulteriore immissione in ruolo di un congruo numero di magistrati e personale amministrativo, tenuto conto che in questo Tribunale le scoperture dei ruoli hanno creato, soprattutto in alcune sezioni, situazioni insostenibili che sarà difficile sanare in tempi brevi, mentre il dato certo allo stato è costituito solo dalla considerazione che i fondi, già di per sé insufficienti a disposizione di questi uffici giudiziari, sono stati tagliati del 70%. Oggi però, come sempre accade nei nuovi inizi, dobbiamo guardare con fiducia al futuro e pur con queste premesse, mi pare diffusa la consapevolezza che si apra per questo Tribunale una stagione in cui l'innovazione avrà un ruolo fondamentale nelle sfide che ci attendono e che sono sempre le stesse: garantire tempi ragionevoli ai processi, coniugare qualità ed efficienza nelle decisioni, riuscire a garantire ai cittadini la fiducia nelle Istituzioni ed in particolare nella Giurisdizione”.



“Nel suo ruolo - ha continuato - potrà mettere a frutto l'esperienza maturata ormai da oltre un ventennio in tema di organizzazione degli Uffici ed informatizzazione delle procedure, ambiti che si stanno dimostrando i cardini del buon funzionamento della macchina giudiziaria, nei quali l'impegno da lei profuso ha già contribuito a porre basi solide per la sua modernizzazione”.

In questo senso, Distefano ha evidenziato, oltre al contributo dato dal dr. Giuseppe Fichera: “Che con Lei prende l'avvio a Catania, unica sede pilota insieme a Milano, il processo civile telematico, prima con la sperimentazione tecnica, poi con tutte le iniziative collegate anche grazie ad autonomi progetti che vanno dalla bonifica delle anagrafiche all'avvio delle notifiche ai difensori, fino all'anticipazione rispetto a tutto il resto del Paese dell'obbligatorietà dei depositi telematici. Ed a Catania, con Lei, nasce il progetto Migran-

LE BREVI

IL SALUTO A NOME DELL'AVVOCATURA DEL DISTRETTO

Il saluto istituzionale e le più sincere congratulazioni da parte mia e del Consiglio dell'Ordine distrettuale di Catania, dei Consigli degli Ordini di Siracusa, Ragusa e Caltagirone, con i rispettivi Presidenti, Avv. Antonio Randazzo, Avv. Emanuela Tumino, Avv. Giovanni Russo, dell'Avv. Francesco Favi, Consigliere Nazionale Forense per il distretto di Catania, dell'Avv. Maria Concetta La Delfa, Vicepresidente del Consiglio distrettuale di disciplina, dell'Avv. Denise Caruso, Presidente del Comitato Pari opportunità.

tes, premiato ad Edimburgo e riconosciuto dalla CEPEJ come best practice esportabile, mirato a gestire una grandissima mole di procedimenti con un focus sul profilo umano e non solo sulla celerità. Ed ancora tante iniziative in tema di organizzazione attuate con Formez PA, come per esempio l'avvio del pct presso i Giudici di Pace e poi l'URP con l'importante contributo del Presidente Mannino. Dimentico tante cose ma mi piace ricordare l'ultima: il progetto Lexintel che ha visto impegnata quella che sarà sempre la sua sezione in una ricerca sul supporto che può offrire l'Intelligenza Artificiale all'attività dei Giudici, in una prospettiva conforme all'etica della giurisdizione. Mi piace ricordare quest'ultimo progetto perché anche in questo caso, come in tutti gli altri che ho citato, un'iniziativa nata in ambito giudiziario ha visto il pieno coinvolgimento dell'Avvocatura che ha partecipato con entusiasmo, sempre, sia alla sperimentazione sia alla ricerca, garantendo un supporto che è stato poi di grande motivazione lungo il percorso, ma soprattutto di grande utilità nel conseguimento degli obiettivi che si volevano raggiungere. Questo coinvolgimento Lei lo ha sempre cercato ed è avvenuto anche quando non vi era un'apparente utilità immediata, ma in una visione necessariamente unitaria della Giurisdizione, ed è il segno di un modo di pensare e di immaginare chi ci sta intorno non come un soggetto diverso e altro ma come un possibile partner per il raggiungimento dello scopo comune, oltre a dare la dimensione del rispetto nei confronti dell'interlocutore, non quello formale, ma quello vero, di sostanza, che guarda alla concretezza dei comportamenti e dei risultati”.



«Ma siccome si parla sempre del Presidente Sciacca come del protagonista dell'informatizzazione e del passaggio al telematico - ribadisce Distefano - credo di dover testimoniare quanto questo Presidente del Tribunale abbia a cuore l'umanizzazione del processo e della Giurisdizione e la necessità che essa rimanga prerogativa esclusivamente umana sia nella fase della decisione sia in quella dedicata al contraddittorio, e come anche il progetto Lexintel abbia come scopo ultimo verificare e garantire che l'Intelligenza Artificiale rimanga un mero supporto all'attività del Giudice e dell'avvocato e che mai si sostituisca all'apporto intellettuale loro devoluto in via esclusiva».

«Spero di essere perdonato se al compiacimento dell'Avvocatura - ha terminato il suo intervento - mi permetto di aggiungere il mio personale, nel mio ruolo, perché penso che Catania abbia con questa Presidenza una grande opportunità e perché con un pizzico di presunzione e pochi secondi di egocentrismo questo traguardo io lo sento un po' anche mio, essendo nato durante un percorso parallelo ma comune, così come comuni sono state sempre la tensione al servizio, la passione, la voglia di far funzionare meglio le cose con il poco a disposizione e cercando sempre di procurarne ancora un po' per metterlo a servizio di tutto e di tutti».

CORSO DI FORMAZIONE "CURATORE E CURATORE SPECIALE DEL MINORE", LA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI

Il 15 gennaio 2026 presso la biblioteca "Avv. Nino Magnano di san Lio", il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Antonino Guido Ninni Distefano ha consegnato gli attestati di partecipazione al corso di formazione "Curatore e Curatore speciale del minore", valido per l'iscrizione all'elenco costituito a seguito del Protocollo siglato con la Corte d'Appello, il Tribunale di Catania ed il Tribunale per i minorenni di Catania.

Il Presidente, rispondendo alle numerose domande poste dai partecipanti, ha esposto le modalità di iscrizione e di permanenza nell'elenco, i tempi di evasione delle singole domande, soffermandosi sulla necessità dell'aggiornamento annuale ai fini della formazione specialistica, al quale sono chiamati tutti gli iscritti nell'elenco, anche se non più soggetti all'obbligo generalizzato previsto dall'art. 11 L.P.



Alcuni momenti della giornata

Magistrati e avvocati non sono avversari: sono entrambi *viva vox constitutionis*

di Marco Miccichè

Le priorità organizzative, il nodo degli spazi, del personale, l'innovazione tecnologica e il dialogo con l'Avvocatura. Vita Forense intervista il nuovo Presidente del Tribunale di Catania, Mariano Sciacca.

Il Tribunale è un presidio dello Stato, una macchina complessa, con diversi attori, magistrati, avvocati, funzionari, e al centro ci sono i cittadini. Organizzativamente quali sono le priorità?

Il Tribunale di Catania è il sesto Tribunale italiano per dimensioni: 120 magistrati, oltre 460 unità di personale amministrativo, più di 5.000 avvocati iscritti all'Ordine — sesto in Italia. Un arcipelago umano, professionale e organizzativo di gestione assai complessa. Se non governato con metodo, un sistema di questa scala rischia di trasformarsi in un organismo autoreferenziale in cui la complessità interna diventa ostacolo alla funzione primaria: dare risposta alla domanda di giustizia.

La parola *crisi* torna spesso nel dibattito sulla giustizia. Varrebbe la pena ricordarne le radici: il verbo greco *krino* — da cui deriva — significa separare, discernere, scegliere. La crisi non è solo un momento di difficoltà: è un crinale. Può essere subita come declino inesorabile, oppure assunta come occasione di scelta, come dovere del confronto reale sui problemi reali. Il nostro compito non è lamentarci: è governare i problemi.

Ebbene, il Tribunale di Catania ha già dimostrato di saper scegliere. Alla data del 15 marzo 2026 abbiamo raggiunto una percentuale di smaltimento delle pendenze civili pari all'**86,01%**, superando la stima ministeriale prevista per il 30 giugno 2026 (85,6%). L'obiettivo finale del 90% è ancora davanti a noi, ma il passo compiuto è concreto e misurabile. Sul versante penale, la riduzione della durata dei procedimenti è del 9,7% rispetto all'obiettivo PNRR del 25%: un risultato ancora insufficiente, ma ottenuto in condizioni di risorse sistematicamente ridotte.

Detto questo, devo subito mettere in guardia da un equivoco che ritengo pericoloso. Nei giorni scorsi ho ricevuto molti messaggi di stima e incoraggiamento, spesso accompagnati dall'aspettativa che "l'arrivo del nuovo Presidente risolva ogni criticità". Considero questa attesa una delega deresponsabilizzante e, se accettata, un errore esiziale. Il Tribunale vive e prospera solo con la buona volontà di tutti: dei magistrati, del personale amministrativo, degli avvocati. Il Presidente organizza, coordina, stimola — non sostituisce. Sul piano concreto, le priorità immediate sono tre.

Prima: una riflessione sistematica sui carichi di lavoro tra le sezioni, che presentano oggi squilibri non trascurabili. Non è questione di controllo: è questione di equità interna e di uso razionale delle risorse disponibili.





Sul piano degli spazi, la sede del Tribunale non è progettata per una struttura delle dimensioni che abbiamo oggi. Gli spazi di attesa sono inadeguati, la circolazione interna è caotica, l'accessibilità per persone con disabilità è carente in punti nevralgici. **Viale Africa** sarà la priorità di questo primo periodo, affrontata insieme alla Presidenza della Corte di appello appena insediata. Un palazzo di giustizia che non accoglie dignitosamente il cittadino comunica un messaggio istituzionale preciso — e quel messaggio è sbagliato.

Seconda: il rafforzamento del raccordo tra magistratura e cancellerie. Il magistrato produce il provvedimento; la cancelleria lo rende efficace nel mondo. Questo passaggio — spesso sottovalutato — è il punto in cui la giustizia si fa o si dissolve nella percezione del cittadino. Occorre lavorare insieme, con protocolli condivisi.

Terza: il dialogo strutturato con l'Avvocatura. Non incontri episodici o di cortesia: tavoli tecnici permanenti, con ordine del giorno, verbali e seguito. Piero Calamandrei scriveva che «*il segreto della giustizia sta in una sempre maggior umanità e in una sempre maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta contro il dolore*». Questa non è retorica: è un metodo. Tra le tante isole di questo arcipelago, bisogna costruire ponti.

Il tribunale è la prima linea nella domanda di giustizia di cittadini e imprese. Architettura e spazi, personale, innovazione tecnologica non sono elementi secondari nell'accoglienza e nell'accesso universale al sistema. Catania notoriamente si scontra con diverse difficoltà, quali le prime sfide?

Catania non fa eccezione alle patologie strutturali della giustizia italiana, ma le vive con alcune specificità che aggravano il quadro. Gesualdo Bufalino, nelle *Cere perse* (1985), scriveva: «*Capire la Sicilia significa per un siciliano capire se stesso, assolversi o condannarsi*». Questa consapevolezza deve restare accesa anche dietro la scrivania del primo piano di questo Palazzo.

Ma qui è necessario un grido di allarme che ritengo doveroso rendere pubblico. Con nota del Ministero della Giustizia del 4 marzo 2026 la Direzione generale delle risorse materiali ha comunicato che, per l'anno in corso, le spese di minuta manutenzione saranno assentite nei soli limiti del **30% rispetto alle previsioni**. In termini concreti: il Tribunale di Catania, invece di 70.000 euro, dispone di soli **21.000 euro per l'intero 2026** per impianti, climatizzazione, riparazioni edili, pulizie straordinarie, derattizzazioni. Lascio a voi ogni considerazione su come sia possibile garantire un servizio adeguato con un taglio del 70%. È una condizione che interpella la politica, non solo l'amministrazione giudiziaria.

Sul piano del personale, la sfida più urgente riguarda l'**Ufficio per il Processo**. I funzionari UP-PNRR sono professionisti preziosi, che hanno supportato magistrati e cancellerie nell'abbattimento dell'arretrato. La scadenza dei loro contratti a **giugno 2026** rappresenta una linea rossa: la prevista stabilizzazione di sole 6.919 unità rispetto alle 8.589 attualmente in servizio determinerà una significativa riduzione di personale qualificato proprio nel momento in cui le sezioni devono consolidare i risultati PNRR. L'appello alla Politica, in questa sede, è esplicito: non si disperdano le competenze costruite in questi anni.

Sul piano dell'accesso universale, il processo civile telematico ha rappresentato un salto generazionale — e lo dico da convinto sostenitore della digitalizzazione — ma ha prodotto anche nuove forme di esclusione: il litigante debole, il cittadino privo di competenze digitali, chi non può permettersi un avvocato. Il Tribunale non

può limitarsi a mettere a disposizione strumenti tecnologici: deve garantire che siano accessibili a tutti, con uno sportello di orientamento efficace e personale di front-office adeguatamente formato.

Per fare fronte a queste sfide strutturali, è essenziale il dialogo con le istituzioni locali. Il **Patto per la Giustizia** già siglato con il Comune di Catania è uno strumento che intendo valorizzare pienamente. La magistratura da sola risolve ben poco: la cultura della legalità si costruisce giorno dopo giorno, con la cooperazione e l'esempio

L'innovazione tecnologica è la dimensione umanista della giurisdizione. Cosa possiamo attenderci nei prossimi mesi, dal dialogo con l'Avvocatura?

La formula "dimensione umanista" mi trova pienamente d'accordo, e non è retorica. La tecnologia nella giurisdizione non è un fine: è uno strumento che vale esattamente quanto la visione che c'è dietro. L'intelligenza artificiale non è il futuro: è un'attualità già operante, tanto nei nostri telefoni quanto nello Stretto di Hormuz. Può incutere timore, comprensibile. Ma va governata ad ogni livello, mai subita.

Se dietro l'innovazione c'è la riduzione dei tempi di attesa del cittadino, l'abbattimento delle asimmetrie informative tra le parti, la liberazione del magistrato dal lavoro seriale per restituirlo alla sua funzione primaria — lo studio del fascicolo, l'ascolto delle parti, la meditazione della decisione — allora la tecnologia è profondamente umanista. Se invece viene introdotta per seguire mode o per produrre documentazione sull'innovazione senza cambiare nulla di sostanziale, è soltanto spreco di risorse pubbliche.

Catania ha già una storia concreta su questo versante. Il Tribunale ha partecipato, con l'Università di Catania, il CINI e il Politecnico di Milano, al progetto **LEXINTEL**: il primo laboratorio sperimentale autorizzato in Italia dal Ministero della Giustizia per l'uso dell'intelligenza artificiale sui procedimenti civili. Questa esperienza non resterà confinata nell'accademia: è la base da cui partire per proporre il Tribunale di Catania come **laboratorio nazionale** di innovazione giudiziaria. In questa direzione, durante la cerimonia di insediamento ho chiesto pubblicamente all'U-

niversità degli Studi di Catania — nelle persone del Magnifico Rettore — il supporto scientifico per l'elaborazione di un programma comune di sviluppo strategico della giustizia catanese. Una giustizia integrata nel territorio è imprescindibile volano per un'economia sana e una società civile matura.

Nei prossimi mesi lavorerò su tre linee.

Prima: sistemi di supporto alla gestione del ruolo. Strumenti che aiutino i magistrati a monitorare la propria agenda, a identificare i procedimenti con maggiore urgenza, a evitare inerzie non necessarie. Non si tratta di sostituire il giudice: si tratta di dargli informazioni migliori e più tempestive.

Seconda: servizi digitali rivolti all'esterno. Miglioramento del portale informativo, automazione delle comunicazioni di cancelleria, prenotazione telematica degli accessi per ridurre le code fisiche. Su questo punto voglio lavorare con l'Ordine degli Avvocati di Catania in modo sistematico, non episodico. Ricordo con affetto che fu grazie al compianto Fabio Florio e alla collaborazione di quella stagione che il Tribunale di Catania divenne, dopo Milano, il primo in Italia ad attivare il processo civile telematico. Quella tradizione si onora continuando a costruire.

Terza: sperimentazione di strumenti di intelligenza artificiale a supporto della decisione. È un terreno delicato, che richiede trasparenza totale. Nessuno strumento di questo tipo entrerà in uso nel Tribunale di Catania senza che gli avvocati siano stati preventivamente informati, consultati e coinvolti nella valutazione dei rischi. La fiducia del Foro non è un optional: è una condizione necessaria.

Magistrati e avvocati non sono avversari: sono entrambi **viva vox constitutionis**, garanti quotidiani dei diritti e delle libertà costituzionali. È in questa prospettiva condivisa che l'innovazione tecnologica può dispiegare il suo potenziale più autentico.

Il mio metodo sarà sempre lo stesso: dire chiaramente cosa si vuole fare, indicare tempi realistici, renderne conto. Non promesse: impegni verificabili.

Il senso di appartenenza e la Giustizia Amministrativa

Un estratto della relazione presidenziale all'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tar

di Pancrazio Maria Savasta

Anche quest'anno l'inaugurazione dell'anno giudiziario costituisce l'occasione non solo per operare la sintesi dei risultati e l'analisi delle prospettive del Tribunale, ma anche per manifestare necessarie riflessioni.

20 Non posso esimermi da iniziare la relazione, rivolgendo il mio pensiero alle recenti vicende legate al Ciclone Harry, che ha interessato quasi per intero la circoscrizione di questo Tribunale. Un evento che, insieme alla frana di Niscemi, ha ferito profondamente la Sicilia.

E il Tribunale Amministrativo non può non avere una estrema sensibilità verso una vicenda che coinvolge gli stessi interessi, quelli dei cittadini e delle imprese, che quotidianamente impegnano i nostri processi aventi come parte necessaria la Pubblica Amministrazione.

Cosa ci può insegnare questa ennesima vicenda, che ha sconvolto la vita di tante famiglie, il tessuto imprenditoriale, la stessa viabilità, per molti versi già precaria? Cosa si deve fare e cosa aspettarsi? In un contesto mondiale dove i popoli tendono ad allontanarsi, dove il divisivo prevale sulla solidarietà, dove la logica del più forte muove sempre più la politica e l'economia mondiale, dove quindi emerge la riaffermazione delle diversità collegata al desiderio di supremazia, appare indispensabile richiamare nei nostri cuori il senso di appartenenza.

Ma cos'è il senso di appartenenza? Sarebbe fantastico che fosse un senso generalizzato: appartenenza alla razza umana, a tutti i popo-

li come un unico popolo. Ma da sempre è mera utopia, come dimostra la Storia che ci viene insegnata più per i conflitti tra le Nazioni che per le manifestazioni di pace.

Anche nel consenso popolare, sovente il senso di appartenenza si frantuma nei regionalismi, ad esempio nel Nord diverso dal Sud. Dimentichiamo troppo spesso l'insegnamento della nostra Costituzione, che, con grande capacità di sintesi, ha sancito che la Repubblica è una e indivisibile e riconosce e promuove le autonomie locali, ha valorizzato il lavoro come fondamento della Repubblica democratica e quale diritto-dovere di ciascun cittadino, la retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, l'identità dei diritti della donna lavoratrice, la tutela dei diritti e degli interessi legittimi, del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, precisando che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La Costituzione ha anche sancito che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società; i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.



Dimentichiamo la svolta del 2 giugno 1946, quando, ormai 80 anni fa, si è scelta non solo la forma di governo, ma anche il contributo delle donne grazie al suffragio universale alle stesse estese qualche mese prima, quale inizio di una rivoluzione che tanto segna il nostro quotidiano. Il senso di appartenenza è riscoprire ogni giorno l'identità di un popolo unito dai medesimi valori e dalle finalità cui tutti devono concorrere, per consentirne il raggiungimento in proporzione ai compiti ai quali ognuno è chiamato. La cerimonia è iniziata con l'ascolto degli inni europeo e italiano.

Penso con un po' di ironia e di amarezza alla diffusa capacità di ascoltare l'inno nazionale, che fa emozionare in occasione degli eventi sportivi, delegando, però, ai novelli gladiatori la lotta nelle moderne arene. In quel momento ci si sente uniti, ma si delega ad altri l'azione che invece dovrebbe, ogni giorno, caratterizzare la nostra vita. Ogni mattina dovremmo restare rispettosi innanzi all'inno che deve essere dentro di noi e che si manifesta nell'essere al servizio degli altri, nell'essere utili agli altri, nel dire il nostro sì quotidiano. Ciascuno di noi! Sentire l'inno che ci esorta a dire "siam pronti alla morte l'Italia chiamò"!

E questo, oggi - e speriamo sia sempre così - non significa morire per difendere la Patria, ma significa far morire un po' noi per far spazio alle esigenze degli altri affidati alle cure cui il nostro lavoro, il nostro compito è rivolto. Non bisogna voltarsi dall'altra parte, ma occorre fornire risposte ai cittadini, concepire leggi che garantiscano il sereno vivere civile, intervenire per assicurare una vita dignitosa, prestare sapiente e disinte-

ressata attività sanitaria, accudire le nuove generazioni nel cammino verso il sapere, curare il recupero del territorio con interventi costanti e oculati di rigenerazione urbana e di manutenzione delle aree a rischio, realizzare con diligenza e dignità estetica opere pubbliche destinate a durare e a servire lo sviluppo, amministrare, quali Giudici degli altri, la giustizia civile, penale, amministrativa e fiscale.

Non bisogna voltarsi dall'altra parte quando l'indigente, che non dovrebbe esserci in una società moderna pronta a spendere somme incalcolabili per gli strumenti di morte, bussa alle porte dello Stato. Ogni giorno dobbiamo dire il nostro sì ed essere noi i campioni dell'amministrazione della cosa pubblica, poiché, lì fuori, c'è uno stadio che non è fisico, ma che è composto dai cittadini che tifano per uno Stato efficiente, che sappia prendersi sulle spalle le domande di tutti e dare adeguate risposte; cittadini che vorrebbero emozionarsi nell'apprendere che si gioca perché tutti vincano.

Mi ha colpito tempo addietro un'omelia del nostro Vescovo, con la quale si rammentava che ciascuno di noi, nel momento in cui è entrato nella Amministrazione pubblica, ha giurato di servire gli interessi degli altri, di essere fedele a questo nobile obiettivo.

Il senso di appartenenza è, quindi, onorare questo giuramento, ogni giorno.

Stringiamoci per ricostruire solide basi per un vivere civile che restituisca dignità alla nostra Sicilia, alla nostra Nazione, dando sempre il meglio di noi, anche se spesso, la stanchezza, la delusione per il mancato riconoscimento dei nostri sforzi ci scoraggia.

Ricordiamoci sempre, in questi momenti, che, come sosteneva Oriana Fallaci, «**non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie. Lo si fa per principio, per sé stessi, per la propria dignità**».

Spesso restiamo schiacciati dal peso del dovere, poiché pensiamo che sia una forma di sottomissione, quando, invece, è l'espressione della nostra libertà: la libertà di essere utili.

Mi sovengono le parole del Cardinale Grech in occasione del Pontificale di Sant'Agata:

«Quando scegliamo un impegno, un valore o una promessa, la nostra libertà prende forma e acquista significato [...] Perciò scegliere un legame non significa perdere libertà, ma creare qualcosa di nuovo. Quando decidiamo a cosa dedicarci, stiamo scegliendo chi vogliamo diventare. Il musicista che si esercita ogni giorno rispettando la grammatica musicale (le parti, la melodia, il tempo [...]) non perde libertà: la conquista. Chi segue un principio morale non si chiude in una gabbia: trova una strada chiara. La vera libertà non è fare tutto ciò che si vuole senza norme. È saper capire cosa conta davvero e impegnarsi per quello».

E la responsabilità della Giustizia Amministrativa, di tutti gli operatori che la compongono, è davvero rilevante, poiché si confronta con questioni sempre più complesse che incidono profondamente nel tessuto sociale.

22

Il Giudice amministrativo deve muoversi, come ci ha ricordato il Presidente Maruotti nella sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio di Stato, in un quadro complesso derivante dalla pluralità delle fonti giuridiche, che, come tale, fa sorgere alcune problematiche: «in questo scenario così complesso, tutti i titolari delle funzioni pubbliche sono chiamati ad una leale collaborazione, al fine di inquadrare correttamente le questioni, contribuendo ad apprestare le soluzioni più idonee, tanto nella fase di elaborazione delle regole, quanto in quella della loro applicazione. [...] Il Giudice amministrativo è il Giudice naturale del conflitto tra l'autorità e le libertà. È il Giudice naturale dell'esercizio delle funzioni pubbliche».

Tutto questo non è semplice, ma deve essere il frutto di una scelta compiuta da ciascuno di noi.

Ho iniziato l'avventura di questa Presidenza nel 2017, quale continuazione del mio impegno verso la collettività nel luogo dove Qualcuno ha scelto che io operassi. Non ho mai pensato che fosse meglio girare le varie sedi per un presunto arricchimento personale, ritenendo più importante restare a dare il mio contributo alla mia terra.

Il mio impegno per questa terra che ha tutto e che non ha niente e che ha bisogno di persone che facciano venire fuori il tutto che già c'è, costruendo una società evoluta, efficiente; di persone che facciano venire fuori che non siamo secondi a nessuno, ma non per un'esaltazione personale, ma per il benessere nostro, dei nostri figli, i nostri figli costretti ad andare via.

Ho sempre pensato che l'identità è il rispetto degli impegni verso una collettività.

E non è importante ciò che io ottengo, ma che io mi impegni a ottenere per gli altri. Era intollerabile che questo TAR non avesse positive considerazioni, che non fosse al servizio della comunità, che non fosse un esempio che "si può fare" anche al Sud a cambiare le cose.

E oggi, che grazie a questo impegno, accompagnato da una squadra meravigliosa, fatta di persone pronte a discutere a volte anche animatamente, ma che, alla fine, condivide il voler essere per gli altri, è stato realizzato l'impensabile, ho l'unico desiderio di ringraziare tutti quelli che hanno intrapreso con me questo viaggio: i Colleghi Presidenti, i Colleghi magistrati, il Personale amministrativo, gli Avvocati, che hanno sempre

dimostrato rispetto per questa Istituzione e, mi sia consentito, i fantastici addetti dell'Ufficio del processo che devono continuare a dare la loro alta professionalità e il loro entusiasmo, ma che hanno bisogno che questo entusiasmo venga alimentato da certezze e che le loro certezze siano la loro stabilizzazione qui in questa sede, che li ha visti crescere e diventare esempio per tutti.

Spero di lasciare questo messaggio: il successo personale è il valore sociale che sei riuscito a costruire e se questo valore è determinato da una Giustizia che non fa più attendere una soluzione che non arriva mai o che arriva quando ormai non vi è più neanche l'interesse, vuol dire che hai onorato il tuo impegno verso gli altri, non che hai avuto successo.

Il successo è una dimensione che arricchisce personalmente; l'identità di un individuo è il valore che hai fatto acquistare alla società nella quale vivi. Solo a questo dobbiamo aspirare. E per fare questo, ribadisco, dobbiamo sempre tenere in considerazione il senso di appartenenza a questa Terra, tutti, ciascuno nel proprio ruolo, a cominciare dal potere politico nazionale, regionale e locale, cui pertiene per definizione la programmazione, dall'esecutivo a ogni livello, cui è affidata la cura concreta degli interessi pubblici e dal potere giudiziario, che deve avere la capacità di dare risposte equilibrate e celeri.

Occorre inoltre sostituire l'aspirazione al potere con il desiderio di prestare un servizio, attivandosi nel fare, riconoscendo i propri errori, per consentire di dare sempre il meglio. Imparare anche dal passato. Scrivere nuove pagine di una Storia che non racconta guerre e distruzioni, ma evoluzione sociale, economica e ambientale al servizio di tutti; una Storia che non sia scritta da pochi individui privi di scrupoli, dediti alla massimizzazione dei propri profitti, a discapito del benessere comune.

Solo così, forse, si potranno evitare o, quanto meno ridurre, gli effetti devastanti che la Natura ha riservato alla nostra Sicilia, cui auspico si riuscirà a porre immediato rimedio.

LE BREVI

SERVE UN PATTO PER LA GIUSTIZIA

Lo scorso 1 aprile, in occasione della visita di una delegazione del Consiglio Superiore della Magistratura, guidata dal vicepresidente Fabio Pinelli, al distretto della Corte di Appello di Palermo, il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, e il neo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, hanno pubblicamente manifestato la volontà comune di collaborare attivamente all'avvio di un percorso di riforma della giustizia, sui temi dell'efficienza e della capacità di dare risposte ai cittadini. "Occorre un patto per la giustizia", ha dichiarato il presidente del CNF, Francesco Greco, richiamando la proposta già avanzata in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario in Cassazione dello scorso gennaio. "Serve un confronto stabile e costruttivo tra avvocatura e magistratura, nell'interesse del buon funzionamento della giustizia e della tutela dei diritti dei cittadini".

23



La funzione di orientamento della Giustizia Amministrativa ed il ruolo dell'Avvocato

Intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario del TAR, lo scorso 7 marzo

di Elio Guarnaccia

La cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2025 del TAR Catania, svoltasi sabato 7 marzo 2026, ha visto l'illustre partecipazione del Presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, che con la sua presenza a Catania ha dimostrato ancora una volta l'attenzione nei confronti della Giustizia amministrativa siciliana, periferica solo geograficamente, ma solida, autorevole e orgogliosamente virtuosa, alla luce dei dati statistici forniti e commentati dal Presidente del TAR Catania, dott. Pancrazio Savasta, nella sua Relazione sull'attività svolta nello scorso anno.

Il Presidente Maruotti, all'Inaugurazione anno giudiziario del Consiglio di Stato del 10 febbraio 2026, ha sottolineato la "funzione di orientamento" del giudice amministrativo, funzione che in questi tempi di transizione digitale, ecologica, ambientale, di cambiamenti strutturali, geopolitici ed economici, diventa di centrale importanza.

E ciò in quanto sempre più frequente il Giudice Amministrativo esercita la sua funzione in settori in cui l'Amministrazione ha operato in assenza di una organica disciplina di legge. Si pensi all'over-tourism (sovraffollamento, aumento dei canoni di locazione, difficoltà dei residenti, pressione sulle infrastrutture), e il Giudice amministrativo si è pronunciato sulla legittimità di atti degli enti locali a vocazione turistica, volti a salvaguardare il proprio territorio.

Ma questa funzione di orientamento è esercitata anche quando confliggono differenti interessi pubblici, tra loro contrapposti.

Si pensi ai disastri ambientali e climatici che hanno colpito la Sicilia orientale, richiamati poc'anzi dal Presidente Savasta, che hanno de-

terminato e determinano attività amministrativa di enti locali, potenzialmente sottoponibili alla legittimità di questo TAR.

Si pensi agli appalti pubblici innovativi, ai partenariati pubblico privato mediante FP, che seppur privati da qualche settimana del diritto di prelazione, emergono tra gli strumenti preferiti da comuni e province, per l'accesso al *know how* ed alle risorse economiche necessarie per creare rigenerazione urbana, transizione ecologica, realizzazione smart cities.

E si pensi all'attività procedimentale condotta mediante strumenti informatici, piattaforme telematiche, e soluzioni di intelligenza artificiale, tema su cui si è soffermato anche il Presidente Salvatore Veneziano all'inaugurazione del TAR Sicilia - Palermo, tenutasi lo scorso 27 febbraio 2026.



In questo settore la Giustizia Amministrativa sta già esercitando la sua funzione di orientamento, in particolare quando la maggiore efficienza ed economicità del procedimento amministrativo condotto mediante algoritmi, in concreto deve fare i conti con la tutela del destinatario del provvedimento finale, che l'art. 30 del Codice Contratti, e da ultimo la legge 132, realizzano mediante l'integrale conoscibilità del codice sorgente e la cd. riserva di umanità, il controllo umano a valle, vera e propria "ultima spiaggia" su cui regge l'intero impianto.

A volte prevale il vantaggio dell'automatismo, altre volte (come da ultimo sancito dal TAR Lazio, Sez. III-bis, 2 febbraio 2026, n. 1895, est. Pres. Caputi) è posto al centro l'uomo, più precisamente il destinatario-fruitor dell'attività amministrativa. Il che non può che indurre alla necessità di un ripensamento sull'utilità by design dell'intelligenza artificiale nella PA.

Ora, nell'esercizio di questa funzione di orientamento, l'avvocato ha un ruolo cruciale, perché è colui che apre le porte dei tribunali amministrativi, e sceglie quali fatti e accadimenti, quali tensioni sociali ed economiche devono oltrepassarla, per poi arrivare sui tavoli, o meglio nei computer, dei Giudici Amministrativi.

L'avvocato deve dunque farsi portatore, aggiornato, lucido e onesto, di ciò che accade.

Al giudice il compito di farsi arbitro sensibile ed equilibrato, di orientarsi ed orientare.

E certamente, per noi avvocati, è auspicabile che questa funzione di orientamento sia corollario del senso di appartenenza, così come declinato dal Presidente Savasta nella sua Relazione.

La funzione di orientamento, ha affermato il Presidente Maruotti, "reclama con maggiore forza la chiarezza della sentenza, mediante l'utilizzo di un linguaggio semplice, rivolto più alle parti che ai loro difensori. L'eccesso di tecnicismo - dice il presidente - allontana il Giudice dalla comunità".

E il raggiungimento di questo obiettivo, la chiarezza e semplicità del linguaggio, non possiamo più nascondercelo, oggi passa anche da un uso esperto e consapevole degli strumenti di intelligenza artificiale nelle professioni legali e nella giustizia.

Per questo, Il Consiglio dell'Ordine di Catania conduce da qualche mese un progetto, di cui sono referente, con il CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, che, con i Prof. Carlo Batini e Gianluigi Vecchi, ci supporta nella realizzazione di un percorso di formazione degli avvocati del nostro Distretto, che possa svilupparsi su due direttive: 1) conoscenza delle regole, dei risvolti deontologici, nonché delle tecniche di interrogazione, il cd prompting; 2) democratizzazione dello strumento, il cui uso consapevole può e deve prescindere dai costi, spesso elevati, dei tool disponibili sul mercato. E ciò evidentemente in esplicita e doverosa esecuzione, seppur anticipata, degli obblighi di "alfabetizzazione" imposti dall'art. 4 dell'AI Act, nonché dalle deleghe contenute nella legge 132.



Avvocati esauriti

Una riflessione sulla professione di avvocato e il rischio di burn out

di Palma Balsamo

26

Ti è mai capitato di sentirti senza energie, di avere difficoltà di concentrazione e scarsa voglia di affrontare gli impegni di lavoro? Di registrare instabilità emotiva e irritabilità? Di avere disturbi del sonno e non sentirti mai riposato al mattino? O addirittura di accusare una sintomatologia fisica come dolori, oppressione toracica, palpitazioni, capogiri, ipersensibilità uditiva, disordini digestivi ed intestinali?

Sono tutti sintomi che non solo causano una notevole sofferenza, ma comportano una ridotta abilità funzionale sul lavoro, nella vita sociale e in altri contesti.

Gli atteggiamenti di fronte a questo sentire sono generalmente di sottovalutazione: si parla di stanchezza per le troppe ore di lavoro svolto, addirittura spesso si ritiene tutto questo quasi connaturale allo svolgimento della professione.

In realtà si tratta dei sintomi di una vera e propria sindrome, il c.d. burnout, che, secondo la definizione della Organizzazione Mondiale della Sanità, non è sinonimo di stress, ma ne è piuttosto la conseguenza, «una sindrome concettualizzata come risultante dallo stress cronico sul posto di lavoro che non è stato gestito con successo».

È sempre l'OMS a chiarire che «il burnout si riferisce specificamente a fenomeni nel contesto occupazionale e non dovrebbe essere applicato per descrivere esperienze in altri ambiti della vita». Il burnout è un'espressione individuale di una cultura del posto di lavoro, è un problema sistemico che non dovrebbe essere etichettato come una malattia personale o definito in termini medici.

In passato, il termine "burnout" definiva una sindrome associata esclusivamente alle professioni di cura, cioè ad occupazioni che, nella

cura della persona, comportano un elevato coinvolgimento emotivo, ma anche responsabilità e capacità di risposta all'utenza conformi al ruolo professionale.

In queste situazioni è facile che si possa determinare una dissonanza emotiva, un conflitto tra sentimenti personali e comportamenti attesi.

Più recentemente questa sindrome non è stata più associata ad uno specifico contesto occupazionale ed anzi ne è stata data una definizione che ne consenta il riscontro in qualsiasi altro ambito lavorativo, in base a particolari caratteristiche: l'esaurimento delle risorse mentali (come perdita di motivazione, scopi, ideali e speranze), l'indifferenza e presa di distanza dal lavoro, il senso di scarsa efficacia professionale.

Avvocati e burnout

Nonostante la consapevolezza del fenomeno stia cominciando a diffondersi, mancano dati chiari in merito all'incidenza del fenomeno del burnout negli avvocati: attualmente in Italia non sono state condotte ricerche né indagini di ampia portata riguardanti questa categoria di lavoratori e non è perciò possibile avere un quadro chiaro della situazione nazionale.

Esistono studi condotti sia negli Stati Uniti, che in India, in Cina, in Australia, ma anche, per quanto riguarda l'Europa, in Francia e in Polonia.

Tutti, seppure risultino condotti su campioni non particolarmente significativi dal punto di vista quantitativo, concludono che la categoria degli avvocati è particolarmente incline a sviluppare sintomi da burnout rispetto ad altre categorie professionali.

Naturalmente la professione di avvocato ed il suo esercizio presentano alcune differenze da Paese a Paese, sia per le diverse regolamentazioni degli Ordini professionali, sia per le caratteristiche socioculturali che inevitabilmente influiscono sul ruolo dell'avvocato e sulle modalità in cui il professionista legale può esercitare la professione. Le condizioni psico-fisiche degli avvocati nel mondo dipendono anche da tali differenze, soprattutto dal punto di vista socio-culturale, differenze di cui bisogna tenere conto nel momento in cui si confrontano i dati acquisiti nelle ricerche svolte nei diversi Paesi.

In Italia è stato condotto lo studio "Burnout nell'avvocato : un'indagine sugli avvocati in Lombardia" (rinvenibile su <https://www.repository.unipr.it/handle/1889/5754?mode=full>), che ha come obiettivo «quello di indagare il fenomeno del burnout tra gli avvocati della Regione Lombardia, con particolare focus sull'individuazione dei possibili fattori intervenienti nell'emergere di tale condizione». Anche in quest'ultimo caso i risultati sono concordi con quelli delle ricerche a livello internazionale ed evidenziano che «la categoria degli avvocati è tra quelle che risultano essere particolarmente a rischio di sviluppare sintomi di stress e burnout».

Ma perché gli avvocati sono così stressati?

Di solito è una combinazione di fattori che concorre nel tempo a creare avvocati oberati di lavoro, stressati ed esauriti: spesso sceglie di esercitare la professione forense chi possiede una personalità ambiziosa e, una volta iniziata la professione, quell'intensità e quella spinta ambiziosa possono causare stress che, col tempo, può portare al burnout.

Gli avvocati tendono a lavorare al di fuori della normale giornata lavorativa (che inizia tra le 8 e le 9 e termina tra le 17 e le 18), e spesso anche al di fuori dei normali giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì). Quelli legali possono essere ambienti competitivi, fondati su una tradizione che vede il superlavoro come un distintivo d'onore. Poiché la cultura professionale tende a valorizzare gli avvocati oberati di lavoro, la forza e la capacità di "resistere", può essere difficile per gli avvocati chiedere aiuto quando ne hanno bisogno.

Quali sono i segnali del burnout dell'avvocato?

Il burnout non si verifica dall'oggi al domani: si sviluppa gradualmente nel tempo. Per affrontarlo e, auspicabilmente, evitarlo, è fondamentale conoscerne i segnali, in modo da poter riconoscere quando si è sull'orlo del collasso. Gran parte di questo processo è prestare attenzione a come ci sentiamo.

Quante volte parlando con i colleghi sentiamo raccontarci "Prima mi sentivo felice e motivato quando entravo in studio o in Tribunale ed ero entusiasta della mia giornata, adesso non mi sento più così e sta iniziando a diventare una vera seccatura"?

Individuare la sindrome può essere complicato perché molti segnali possono essere causati da altri disturbi. Purtroppo ci sono diversi segnali comuni a cui prestare attenzione perché indicano che ci si sta avvicinando al burnout:

1. Sei esausto. Una stanchezza estrema, anche quando si dorme a sufficienza, potrebbe essere il segnale che si soffre di più di una semplice carenza di sonno dopo diverse lunghe giornate trascorse nello studio legale.

2. Ti senti distaccato. Distaccarsi dal lavoro e diventare cinici (o, peggio, temere completamente la routine quotidiana della carriera che un tempo amavi) sono classici segnali di burnout.

3. Non riesci a concentrarti. La mancanza di attenzione ai dettagli potrebbe essere un segno di burnout e potrebbe avere ripercussioni anche sui casi seguiti.

4. Ti stai automedicando. La professione legale è, purtroppo, un settore che soffre di problemi di dipendenza. Ricorrere all'alcol e ad altre sostanze per affrontare la giornata è un segnale che qualcosa non va.

5. Non hai un equilibrio tra lavoro e vita privata. Lavorare così tanto da non avere più tempo per la famiglia e per la propria vita privata erode il benessere. Sentirsi cronicamente squilibrati e stressati o in colpa può essere il segnale di un imminente burnout.

6. Le tue relazioni sono in crisi. Le persone sull'orlo del burnout possono manifestare irritabilità anche quando riescono a ritagliarsi un momento per stare lontani dal lavoro.

7. Ti senti "bloccato". Quando sei esausto, po-

27

tresti lavorare giorno e notte, ma avere comunque la sensazione di non arrivare da nessuna parte o di non fare progressi. L'insicurezza e il senso di inadeguatezza che accompagnano questa esperienza di duro lavoro senza risultati possono essere difficili da gestire.

8. Sei sempre stressato. Lo stress cronico (e i segnali fisici dello stress come sudorazione e palpitazioni cardiache) potrebbero essere il segnale di un imminente esaurimento.

Dallo stress al burnout

Ma come da una condizione di affaticamento e di stress si finisce per essere affetti dalla sindrome da burnout?


Le diverse condizioni sul lavoro possono essere interpretate, a seconda delle condizioni individuali, come un'occasione per cui vale la pena di lottare o come minaccia da evitare. In entrambi i casi i soggetti sono costretti ad allargare le proprie competenze e capacità d'azione, a mantenere impegnate nel tempo le proprie risorse fisiche, intellettuali, sociali e psicologiche, nel tentativo di raggiungere i propri obiettivi e non dover subire conseguenze avverse.

Dunque l'impegno può condurre ad esiti positivi o negativi. Tra questi ultimi la fatica mentale, la sensazione di monotonia o di saturazione psichica e lo strain, descritto come una reazione psico-fisiologica a condizioni vissute come inaccettabili, conflittuali, minacciose, in quanto possono frustrare o inibire interessi e lasciare strascichi negativi.

È stato osservato che, su un più lungo termine, un ripetuto affaticamento mentale si può trasformare in esaurimento, la sensazione di monotonia o di saturazione psichica in una presa di distanza dal proprio lavoro e in una vera e propria depersonalizzazione.

Lo "stress" diventa quindi un fattore di rischio per la sindrome del burnout nella misura in cui ripetuti riscontri ed esiti negativi si traducono in pessimismo, vissuti d'impotenza, blocchi operativi o distacco motivazionale, cioè in quello che viene definito capitale psicologico negativo.

Al contrario, l'impressione di poter raggiungere, con il proprio impegno, risultati desiderabili



favorisce entusiasmo, fiducia e ricerca per l'acquisizione di competenze necessarie allo svolgimento efficace del proprio lavoro.

In altre parole, lo stress comporta uno stato di attivazione elevato che può essere accompagnato da sentimenti positivi o negativi, ma comunque sempre orientati da interessi specifici sul lavoro, mentre nel caso del burnout l'attivazione è bassa ed i sentimenti rivelano una mancanza di oggetto d'interesse (perdita di empatia, cinismo), ovvero la perdita di una motivazione intrinseca e di una volontà a mantenere relazioni di scambio sociale tali da poter trarre profitto dalle informazioni e dagli stimoli forniti dall'utenza, dai colleghi e dall'ambiente lavorativo nel suo insieme.

Come riprendersi

Gli specialisti indicano alcune strategie che possono aiutare a prevenire il burnout o a riprendersi.

Il primo passo per gestire il burnout degli avvocati è riconoscere la situazione per quella che è, anche se siamo stati condizionati ad avere un'immagine di noi come super lavoratori, renderci conto di quando si sta esagerando ci aiuterà a prenderci meglio cura di noi stessi, e dei nostri clienti nel lungo termine.

È utile anche fare una pausa e ricaricare le batterie. A volte è più facile a dirsi che a farsi. Ma una pausa (senza controllare costantemente la posta elettronica) potrebbe essere d'aiuto.

Così come aiuta fare cose che ci rendono fe-

lici, oltre a fare l'avvocato, sforzarsi di integrare attività e hobby non legati al lavoro durante la giornata.

Occorre stabilire dei limiti, imparare a dire di no e abbandonare la convinzione di poter gestire più di quanto effettivamente si possa.

Chiedere aiuto e adottare tecnologie che semplificano i flussi di lavoro, fanno risparmiare tempo e semplificano il lavoro, può favorire un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

Infine è importante rimanere fedele ai propri valori: lavorare in un modo che non ci soddisfa eticamente, continuare su una strada insostenibile è come una tabella di marcia verso il burnout.

Nessuno sceglie di fare l'avvocato perché vuole essere infelice. Molti avvocati fanno questa scelta per ottime ragioni. Vogliono aiutare gli altri, contribuire all'affermazione della giustizia e svolgere un lavoro importante. Quindi è di fondamentale importanza tornare a quelli che erano i propri obiettivi iniziali, ammettere di essersene davvero allontanati e ritrovare le proprie motivazioni originarie.

La risposta al problema potrebbe non risiedere nell'abbandonare la carriera in cui abbiamo investito per molti anni. Cosa hanno in comune gli avvocati meno stressati in una professione stressante? Probabilmente seguono questi suggerimenti: stabiliscono dei limiti, chiariscono il loro "perché" e danno priorità alle cose che amano quando non sono al lavoro.

Le iniziative del mondo forense

La diffusione del burnout è diventata così ampia che, meritoriamente, sono state poste in essere alcune esperienze di informazione e supporto.

A Padova è attivo lo "Sportello di Ascolto: prevenzione del burnout e sviluppo del benessere personale e professionale degli Avvocati", definito dagli stessi organizzatori uno spazio dedicato all'ascolto del disagio psicologico che l'Avvocato incontra nell'esercizio della professione, nonché alla prevenzione di una eventuale cronicizzazione dello stesso, come anche all'individuazione delle strade per ovviarlo.

Con la specificazione che lo Sportello di Ascolto si limita a trattare alle criticità emerse in occasione della professione forense, e non gestisce le problematiche personali che esulino dalla propria attività lavorativa.

Il servizio, promosso dall'AIGA Padova insieme alla Società Italiana Psicologi Area Professionale e COA di Padova, è riservato agli Avvocati e Praticanti iscritti al Foro di Padova, con l'obiettivo di prevenire il burnout e favorire lo sviluppo del benessere personale e professionale degli avvocati, fronteggiando la situazione di disagio e individuando le risorse per gestirla.

Altra iniziativa, promossa nell'ottica di promuovere il benessere psicologico e professionale dell'Avvocatura, è quella realizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, insieme alla Fondazione Forense Bolognese, denominata "Progetto Equilibrio", un percorso di riflessione e prevenzione del burnout dedicato agli operatori del diritto, che «mira a decrittografare le dinamiche verticali e orizzontali della professione forense al fine di giungere all'equilibrio tra la vita personale e la vita professionale».

Futuri studi potranno approfondire la relazione tra burnout, benessere e soddisfazione, ed indagare più approfonditamente le condizioni dei professionisti legali in termini di livelli di depressione e ansia, ma anche di altre patologie psichiatriche e fisiche.

Quello che sarebbe davvero utile è promuovere percorsi di approfondimento per una maggiore consapevolezza e interesse del fenomeno, anche da parte degli Ordini Professionali e degli Studi Legali.

Senza mettere in ombra l'importanza, presente in alcune professioni, di quella vocazione, dedizione, spirito di sacrificio che possono interferire con una corretta visione dei limiti personali e delle risorse del contesto operativo, e che costituiscono parte importante del processo stesso con cui si instaura il burnout.

Sindrome che esprime un fallimento nella ricerca di senso, crescita personale e salute, ma soprattutto una disillusione per non aver trovato ed espresso un valore nell'esercizio della propria professione.

La formazione forense come eredità viva: il merito, la memoria e la responsabilità nella costruzione dell'Avvocatura futura

di Serena Cantale Aleo

Vi sono momenti nella vita di una comunità giuridica nei quali il valore della formazione trascende la dimensione meramente didattica per assumere una portata simbolica e istituzionale più ampia. La consegna di borse di studio nell'ambito della Scuola Forense appartiene a questa categoria di eventi: essa non rappresenta soltanto un sostegno economico al percorso dei giovani praticanti, ma si configura come espressione concreta di una visione dell'Avvocatura fondata su merito, memoria e responsabilità intergenerazionale.

Un momento di particolare significato si è svolto il 20/02/2026 presso la Sala Adunanze del Tribunale di Catania. Durante questa manifestazione, che ha visto una grande partecipazione di pubblico, si è celebrato il legame tra formazione e responsabilità sociale. La consegna delle undici borse di studio a seguito dell'indizione di un bando disposto dalla Fondazione "V. Geraci" Scuola Forense di Catania, rappresenta esattamente questo: un incontro tra memoria, merito e responsabilità. Non un semplice sostegno economico, ma l'affermazione di una visione dell'Avvocatura fondata sul valore del sapere, sulla continuità generazionale e sull'impegno verso il futuro della professione.

Le iniziative che hanno dato origine alle recenti attribuzioni di borse di studio promosse, da un lato, dallo Studio Legale Spagnolo e Associati e, dall'altro, da famiglie che hanno voluto onorare la memoria dei propri congiunti, Avvocati Adelaide Avila, Mario Cardillo, Irene Cioni, Francesco Condorelli Caff, Antonio Ferlito, Antonino Galati, Antonino Magnano Di San Lio e Vincenzo Trantino, si collocano nel solco di una tradizione alta della professione forense, nella quale l'impegno

individuale si traduce in beneficio collettivo e la crescita dei giovani è percepita quale investimento nel futuro dell'intera comunità giuridica.

In un contesto storico in cui l'accesso alla formazione specialistica può risultare gravoso, sia per la complessità delle competenze richieste sia per gli oneri economici connessi, il sostegno proveniente dal mondo professionale assume un significato che va oltre il gesto di liberalità. Esso testimonia una concezione dell'Avvocatura non come sommatoria di percorsi individuali, bensì come corpo intermedio dotato di identità, memoria e responsabilità sociale.

La decisione dello Studio Legale Spagnolo e Associati di destinare risorse a favore di giovani praticanti distinti per impegno, talento e autentica vocazione alla professione non può essere letta quale atto isolato. Essa esprime, piuttosto, la consapevolezza che il patrimonio più prezioso dell'Avvocatura risiede nella qualità delle nuove generazioni. Premiare il merito e, al contempo, sostenere chi affronta difficoltà economiche nel proseguire il proprio percorso significa affermare un principio di equità sostanziale: il talento deve essere riconosciuto, ma deve anche poter emergere indipendentemente dalle condizioni di partenza.



Accanto a tale iniziativa, si colloca con pari dignità l'istituzione di borse di studio dedicate dai congiunti alla memoria degli Avvocati sopra menzionati, che hanno segnato con il proprio esempio umano e professionale la vita della comunità forense. In questo caso, il gesto delle famiglie assume una valenza ulteriore: il ricordo individuale si trasforma in patrimonio condiviso, la memoria privata diviene occasione di crescita collettiva.

La memoria, tuttavia, non è evocazione nostalgica. Essa è, piuttosto, categoria dinamica, che si rinnova attraverso l'azione. Quando una borsa di studio viene dai congiunti intitolata a un professionista scomparso, non si compie soltanto un omaggio formale, ma si riafferma l'idea che l'eredità più autentica dell'Avvocatura non risiede nei risultati contingenti, bensì nei valori trasmessi: rigore nello studio, lealtà nel confronto, senso di giustizia, responsabilità etica.

In tale prospettiva, la Fondazione "V. Geraci" Scuola Forense di Catania, non è mero luogo di preparazione tecnica all'esame di abilitazione. Essa rappresenta uno spazio istituzionale nel quale si costruisce l'identità professionale. La formazione che vi si realizza deve coniugare competenza giuridica e consapevolezza del ruolo sociale dell'Avvocato. La consegna di borse di studio rafforza questo legame tra sapere e responsabilità, tra studio e testimonianza.

Particolarmente significativa è, inoltre, la scelta della Scuola Forense stessa di istituire, dedicare ed offrire borse in memoria di figure professionali quali l'avvocato Antony Ciavola e Daniela Maugeri, che hanno contribuito alla sua crescita culturale e istituzionale.

Con tale atto, l'istituzione non si limita a riconoscere un debito di gratitudine, ma assume su di sé il compito di rendere feconda l'eredità ricevuta. La formazione diventa così luogo di continuità: ciò che è stato costruito da una generazione si traduce in opportunità per la successiva.

In un'epoca in cui la professione forense è chiamata a confrontarsi con trasformazioni profonde, tecnologiche, normative, organizzative, appare quanto mai necessario ribadire che l'innovazione non può prescindere dai valori fondativi. Le borse di studio rappresentano, sotto questo profilo, un segno tangibile di equilibrio tra tradizione

e rinnovamento: da un lato, custodiscono la memoria dall'altro, investono nel futuro.

Ai giovani destinatari di tali riconoscimenti è affidato un compito che va oltre il beneficio ricevuto. La borsa di studio non costituisce punto di arrivo, ma impegno morale. Essa implica la consapevolezza di essere parte di una comunità che crede nel loro talento e nella loro capacità di onorare la professione con dignità, indipendenza e senso di responsabilità.

Alla comunità forense nel suo complesso spetta, invece, il dovere di proseguire su questa strada. Ogni iniziativa che rafforzi il legame tra formazione e professione, tra memoria e merito, contribuisce a consolidare l'identità dell'Avvocatura quale presidio di legalità e garanzia dei diritti.

Se la formazione è il luogo nel quale si plasma la coscienza professionale, allora le borse di studio non sono soltanto strumenti di sostegno economico: esse sono atti istituzionali che esprimono una visione alta della funzione difensiva e del ruolo dell'Avvocato nella società democratica. In esse si riflette la convinzione che la tradizione forense non si esaurisce nella celebrazione del passato, ma si rinnova attraverso la fiducia nelle nuove generazioni e nella forza educativa della professione.



Tra Università e Tribunale: l'esperienza della Commissione Giovani Avvocati

Un progetto di orientamento e formazione per avvicinare gli studenti alla realtà della professione forense

di Elisa Lazzaro

Negli ultimi anni il rapporto tra i giovani e la professione forense ha conosciuto profondi cambiamenti, ai quali la Commissione Giovani Avvocati ha progressivamente adattato le proprie iniziative.

Comprendere questo mutamento ha significato interrogarsi non solo sul futuro dell'Avvocatura, ma anche sulle modalità con cui le nuove generazioni scelgono o talvolta rinunciano ad avvicinarsi al diritto.

L'esperienza maturata nel corso degli anni all'interno della Commissione Giovani Avvocati, di cui faccio parte sin dai primi anni di attività anche attraverso il coordinamento dello sportello dedicato ai giovani laureati, ha rappresentato un osservatorio privilegiato di questi cambiamenti.

Per lungo tempo lo sportello Giovani Avvocati, uno dei primi progetti della Commissione, ha costituito un punto di incontro tra il mondo universitario e quello della professione.

Non era soltanto un servizio di orientamento finalizzato a mettere in contatto i neo laureati con gli studi legali disponibili ad accogliere praticanti, ma spesso diventava anche un luogo di ascolto e confronto.

Dietro a quelle richieste emergevano infatti non solo esigenze pratiche, ma anche aspettative, speranze e talvolta delusioni. Molti giovani raccontavano le difficoltà incontrate nei primi approcci con gli studi legali o il timore di non riuscire a trovare una collocazione in un contesto professionale che appariva già allora complesso.

Eppure, accanto a queste difficoltà, era evidente una forte motivazione verso la professione forense. Si percepivano entusiasmo, curiosità e il desiderio di intraprendere un percorso professionale impegnativo ma ricco di significato. I numeri erano certamente più consistenti rispetto ad oggi e la competizione non mancava, ma vi era anche una diffusa volontà di costruire il proprio futuro nell'Avvocatura. Nel corso degli anni, tuttavia, il contesto è profondamente cambiato. Da un lato si è registrata una progressi-

va diminuzione degli iscritti ai corsi di laurea in giurisprudenza, dall'altro si è ridotto il numero di giovani realmente orientati verso la professione forense. Oggi si osserva anche un diverso approccio delle nuove generazioni, spesso più attratte da percorsi professionali percepiti come maggiormente stabili, come quelli legati ai concorsi pubblici.

Una tendenza che, con ogni probabilità, riflette anche le difficoltà che la professione ha attraversato negli ultimi anni e che molti giovani hanno potuto osservare attraverso l'esperienza dei colleghi più anziani.

Proprio alla luce di questi mutamenti, la Commissione Giovani Avvocati ha ritenuto necessario ripensare le modalità attraverso cui accompagnare i giovani nella conoscenza della professione.

In una prima fase è stato istituito uno sportello presso il Tribunale, in continuità con l'esperienza precedentemente maturata, con l'obiettivo di offrire un punto di riferimento ai giovani interessati alla pratica forense e favorire l'incontro con gli studi legali disponibili ad accogliere praticanti.

Successivamente, preso atto della progressiva riduzione delle richieste da parte dei giovani alla ricerca di uno studio, a fronte invece di una significativa domanda da parte degli studi stessi, la Commissione ha ritenuto opportuno orientare diversamente le proprie attività, rafforzando il dialogo con il mondo universitario.

Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza, è stato così istituito uno spor-



tello mensile presso l'Università, pensato come momento di orientamento e confronto per gli studenti interessati ad approfondire il percorso professionale forense. Durante questi incontri vengono affrontati i principali interrogativi che accompagnano gli studenti nelle fasi finali del percorso universitario: dalle prospettive della professione alle modalità di svolgimento del tirocinio forense, anticipato o curriculare, fino alle opportunità di formazione pratica offerte dalla Commissione.

In questa prospettiva, lo scorso 25 febbraio si è svolto, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, il primo incontro dello sportello dedicato agli studenti, occasione di confronto sui percorsi di accesso alla professione e sulle esperienze concrete della pratica forense.

Accanto all'attività di orientamento, la Commissione ha inoltre sviluppato un percorso di attività seminariali volto ad avvicinare gli studenti alla dimensione concreta della giustizia. Il progetto consente agli studenti di entrare in contatto diretto con il funzionamento dell'attività giudiziaria attraverso la partecipazione ad udienze, incontri con magistrati e momenti di confronto con gli avvocati della Commissione sulle dinamiche processuali osservate.

Gli studenti hanno così l'opportunità di conoscere da vicino non solo le udienze, ma anche i luoghi e le figure che quotidianamente animano la vita del Tribunale: dalle cancellerie civili e penali alla biblioteca giuridica, fino al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Inizialmente concepita come attività di orientamento informale, questa iniziativa ha progressivamente assunto una dimensione più strutturata. Circa un anno fa, infatti, la Commissione ha presentato all'Università una proposta formativa che è stata accreditata come attività didattica da 1 CFU, rivolta agli studenti a partire dal terzo anno di corso che abbiano già sostenuto l'esame di Diritto Penale I.

Proprio nell'ambito di questo percorso, il 9 marzo scorso si è svolta una delle attività seminariali dedicate agli studenti universitari, che hanno potuto assistere ad alcune fasi dell'attività giudiziaria e confrontarsi direttamente con i professionisti coinvolti.

Al termine dell'esperienza è stato chiesto agli studenti di redigere una breve relazione sulla mattinata trascorsa in Tribunale. Le relazioni restituite hanno evidenziato un forte entusiasmo per l'attività svolta e la sorpresa di poter osservare da vicino dinamiche processuali fino ad allora conosciute soltanto attraverso lo studio dei manuali.

Si tratta di un progetto che nasce con l'obiettivo di ridurre la distanza tra il diritto studiato sui libri e la sua concreta applicazione nella realtà quotidiana.

Il diritto, infatti, non è soltanto teoria. È anche confronto con i problemi delle persone, ricerca di soluzioni e dialogo tra le diverse figure che partecipano al processo.

Ed è proprio questo che la Commissione Giovani Avvocati intende offrire ai giovani e all'Università: un ponte tra lo studio e la professione, tra il diritto appreso durante il percorso accademico e la sua concreta esperienza nei luoghi in cui ogni giorno viene applicato.

Un impegno che la Commissione porta avanti nel tempo con l'obiettivo di mantenere vivo il dialogo tra università e professione e di accompagnare le nuove generazioni nella scoperta concreta dell'Avvocatura.

Consentire agli studenti di osservare da vicino il funzionamento della giustizia significa permettere loro di comprendere davvero cosa si cela dietro parole che spesso rimangono astratte nel percorso universitario: processo, imputato, testimone, magistrato, cancelleria.

Parole che, una volta incontrate nella realtà, smettono di essere semplici definizioni e diventano esperienza.

E forse è proprio da qui che può nascere, per qualcuno, la consapevolezza di voler intraprendere davvero questa professione: non per tradizione o per abitudine, ma per averne colto da vicino la complessità, la responsabilità e il valore.



Società tra professionisti e società tra avvocati: caratteristiche e aspetti fiscali

di Enrico Auteri e Salvo Marsilio, componenti Commissione di Diritto Societario

La società tra professionisti (STP) è stata introdotta con l'art. 10 della Legge n. 183/2011 mentre con il regolamento attuativo (Decreto del Ministero della Giustizia n. 34/2013) sono state stabilite le norme di dettaglio per la costituzione e il funzionamento delle STP.

I modelli societari che le STP possono utilizzare sono quelli previsti dal codice civile, ovvero: società di persone, di capitali o cooperative.

Qualunque sia la denominazione sociale è necessario che questa contenga l'indicazione di società tra professionisti.

La costituzione della società tra professionisti è consentita per l'esercizio di attività professionali e, per assumere la qualifica di STP, l'atto costitutivo della società deve prevedere: l'esercizio in via esclusiva da parte dei soci; la qualità di soci di soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento; i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguita solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione richiesta, ovvero che la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, nel caso questo non abbia scelto, gli deve essere preventivamente comunicato per iscritto; le modalità di esclusione dalla società nel caso il socio sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

L'amministrazione di una STP può essere composta da soci professionisti, non professionisti o anche da soggetti esterni, a seconda del tipo di società scelto e dello statuto. I soci possono nominare amministratori non soci.

I professionisti soci di una STP sono tenuti all'osservanza del codice deontologico, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

La STP è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti, ed in caso di STP multidisciplinare la società sarà iscritta presso quello relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

La società tra avvocati (STA) è disciplinata dall'art. 4-bis della Legge professionale forense n. 247/2012, modificata dalla legge sulla concorrenza n. 124/2017.

I modelli societari che le STA possono utilizzare sono quelli di persone, capitali o cooperative. La STA dovrà essere iscritta in apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione ha sede la società.

Non è possibile partecipare alla STA tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.

È obbligatorio indicare nella denominazione sociale la dicitura "Società tra Avvocati".

La compagine sociale, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, deve essere composta da avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. Sul punto, di recente con il CNF con ordinanza n. 87/2025 ha rimesso alla Corte Costituzionale la norma che ammette anche in minoranza soci di capitale che non siano avvocati.

La ratio di tale decisione è che la loro presenza all'interno della compagine sociale di una STA possa incidere su indipendenza e concorrenza

nonostante i vincoli normativi o lo statuto societario, e di fatto ciò lederebbe principi costituzionali, in particolare la libertà di iniziativa economica (art 41 Cost.). La legittimità costituzionale dell'art 4-bis della L. 247/2012 (che consente soci di capitale), introdotto dalla L. 124/2017 deve quindi essere verificata.

Nella STA l'amministrazione può essere affidata solo ai soci, e la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere costituita da soci avvocati.

Nonostante l'esercizio della professione forense in forma societaria è fatto salvo il principio della personalità della prestazione professionale.

Da ciò ne deriva che il professionista che svolgerà un incarico dovrà possedere i requisiti specifici per la prestazione richiesta.

Le STA sono tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.

Con riferimento agli obblighi previdenziali verso la Cassa Forense, i soci delle STA verseranno il contributo soggettivo in base alla propria quota di reddito come risultante dalla dichiarazione dei redditi mentre il contributo integrativo, versato dalla STA con una maggiorazione del 4%, è calcolato sul volume d'affari della società e versato da ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione.

I soci non avvocati dovranno versare i contributi generalmente all'INPS.

Sia nel caso della STP che in quello della STA, la caratteristica principale è data dalla qualifica dei soci e dalla finalità aggregativa nell'esercizio della professione.

Questo si traduce in vantaggi fiscali per chi decide di esercitare la professione in forma aggregata mediante società e non studio associato.

Questo si traduce in vantaggi fiscali per chi decide di esercitare la professione in forma aggregata mediante società e non studio associato.

Infatti, uno studio professionale tradizionale è tassato come redditi da lavoro autonomo, quindi secondo il principio di cassa viene attribuito direttamente ai professionisti.

Per le STP e le STA, il regime fiscale adottato dovrà essere quello previsto a seconda del modello societario scelto.

Quindi, sia per le STP sia per le STA, la tassazione è quella di una normale società commerciale.

Ne deriva che se la forma societaria scelta è quella di capitali, il reddito è soggetto all'IRES con aliquota fissa del 24%, con una ulteriore tassazione del 26% sugli utili distribuiti ai soci.

Se invece si opta per la forma societaria di persone, il reddito sarà imputato direttamente ai soci e tassato a prescindere dall'effettiva distribuzione. Inoltre, la determinazione del reddito segue il principio di competenza e non di cassa.

La scelta di esercitare la professione in forma societaria, nel caso di STP, sarà dipendente da vari fattori, quali la limitazione di responsabilità (in caso di società di capitali); la possibilità di incrementare la compagine sociale e favorire il cambio generazionale; la possibilità di includere nuovi soci "investitori" che oltre a nuovi capitali possono apportare competenze; infine, solo in relazione al volume d'affari, può portare anche dei vantaggi di natura fiscale rispetto alla tassazione dell'esercizio in forma individuale.

La scelta di esercitare la professione forense in forma societaria mediante STA, invece, oltre alla limitazione di responsabilità (in caso di società di capitali), consente una potenziale ottimizzazione fiscale, la possibilità di ampliare i servizi offerti sfruttando le competenze dei diversi professionisti della STA, e quindi una maggiore efficienza operativa. Inoltre, la forma societaria può rafforzare anche l'immagine professionale dello studio e la competitività, nonché agevolare la gestione del passaggio generazionale.

Infine, per la trasformazione da "studio associato" a STP, oggi, alla luce delle più recenti novità legislative (art. 177-bis del TUIR) è stata introdotta la neutralità fiscale per queste operazioni, rendendo, di fatto, questo tipo di operazioni più appetibile poiché evita la generazione di plusvalenze tassabili.

Alla luce di quanto esposto, l'introduzione della figura della Società tra Avvocati, mediante la Legge n. 124/2017, costituisce indubbiamente il definitivo superamento del modello già previsto con D. Lgs. n. 96/2001, emanato peraltro sulla scorta di una forte spinta ed esigenza di matrice europea; modello che imponeva stringenti limiti sia in riferimento alla forma di organizzazione

societaria (esclusivamente società in nome collettivo), sia in ordine all'imprescindibile requisito dell'esercizio della professione forense in capo a ciascun socio.

Come già esposto, la nuova STA ha opportunamente superato i suddetti vincoli, mostrando una concreta apertura ad un modello organizzativo maggiormente flessibile, adattabile alle mutevoli esigenze del mercato e dei professionisti che decidono di costituire tali forme di strutturazione aziendale per la proposizione della propria offerta di servizi, forme nelle quali l'avvocato si inserisce in un contesto multifunzionale che mira ad un'ottimizzazione delle risorse ed al contenimento dei costi, nel rispetto di criteri di trasparenza e, soprattutto, efficienza.

È indubbio, pertanto, che la riforma del 2017 rappresenti un primo passo verso una concezione di Studio Legale che possa garantire quella maggiore ed auspicata efficienza e produttività nell'esercizio della professione.

Permangono aperte, tuttavia, alcune rilevanti questioni che dovranno essere affrontate - e risolte, ove possibile - in modo da raggiungere un quadro normativo nel dettaglio più armonico ed omogeneo, proprio al fine di disciplinare quei profili meritevoli di ulteriore perfezionamento ed approfondimento.

Nello specifico, in ordine all'oggetto sociale delle STA, se da un lato il modello si definisce come "Società tra Avvocati" in linea con l'art. 4-bis, rubricato "Esercizio della professione forense in forma societaria", dall'altro la normativa ammette testualmente la partecipazione di professionisti diversi dall'avvocato.

Non vi è, peraltro, alcuna espressa previsione che limiti l'oggetto sociale della STA, lasciando sostanzialmente ai professionisti quell'ampia discrezionalità tipica della libera professione che, tuttavia, non appare confacente ed in linea con l'organizzazione in forma societaria, che impone il rispetto di criteri e principi imprescindibili sia per frenare, ex ante, possibili ipotesi di contrasto tra i soci sia per garantire l'osservanza dei criteri di trasparenza della STA nei confronti dei terzi e del Fisco.

Altra e diversa criticità può ravvisarsi in merito allo scioglimento e alla cancellazione delle "Società tra Avvocati".

Si coglie, infatti, una certa genericità del Legislatore nella previsione dell'impianto normativo, atteso che si fa riferimento allo "scioglimento" della società ed alla "cancellazione" della medesima nell'ipotesi in cui venga meno la clausola statutaria obbligatoria che impone inderogabilmente almeno i 2/3 della compagine sociale e dei diritti di voto appannaggio dei professionisti.

Sarebbe stata verosimilmente sufficiente la previsione legislativa della sola "cancellazione" dall'Albo da parte dell'Ordine degli Avvocati - con effetti di natura anche deontologica - senza prevedere lo "scioglimento", di natura squisitamente civilistica, della società medesima che comporta un appesantimento particolarmente gravoso ed economicamente oneroso dell'intero iter, anche nella sua fase liquidatoria.

Dubbi, ad oggi irrisolti, persistono infine sulle questioni relative all'eventuale uscita del socio dalla STA ed ai suoi riflessi nei confronti del cliente, nei casi di pendenza di un giudizio.

Infatti, nel concreto, il cliente stipula un contratto di prestazione d'opera con la Società, tuttavia la rappresentanza e difesa in giudizio viene conferita ad un avvocato, socio della STA medesima: la fuoriuscita del socio dalla compagine societaria non determina automaticamente la revoca della procura del cliente, né tantomeno la rinuncia al mandato da parte dell'avvocato, trattandosi di vicende che si muovono su binari ed ambiti tra loro diversi.

È quindi di tutta evidenza che la questione andrà risolta contrattualmente, con inevitabile incremento di contenzioso e ciò anche con riferimento a casi di responsabilità professionale e pagamento dei compensi.

Diritto societario, il caso "Muschio selvaggio"

di Maria Cristina Palazzo e Giulia Leo, componenti Commissione di Diritto Societario

Ha avuto un forte effetto mediatico l'ordinanza del Tribunale Civile di Milano, Sezione Specializzata Imprese, emessa nell'ambito del procedimento cautelare afferente alla nota società Muschio Selvaggio S.r.l., partecipata al 50% da Fedez attraverso la propria società Doom S.r.l. e da Luis Sal attraverso la propria società Luisolve S.r.l..

Luis Sal si era rivolto al Tribunale Meneghino al fine di ottenere il sequestro delle partecipazioni sociali detenute dalla controparte, assumendo di esserne divenuto proprietario in esito all'attivazione da parte di quest'ultima della clausola dello statuto volta a superare lo stallo dell'organo amministrativo.

Il Tribunale Civile di Milano, Sezione Specializzata Imprese, con ordinanza emessa in data 23 febbraio 2024, ha accolto il ricorso, disponendo il sequestro giudiziario, così come richiesto in domanda, delle quote di Doom s.r.l. (società riconducibile a Fedez) dalla Muschio Selvaggio S.r.l., con nomina di un custode delle quote sequestrate. L'ordinanza richiama la nota sentenza della Cassazione Civile n. 22374 del 25 luglio 2023 che ha affrontato - in modo esemplare - la tematica connessa alla legittimità o meno della c.d. "russian roulette clause", ovvero una clausola negoziale che la prassi applicativa ha mutuato dall'esperienza degli ordinamenti nordamericani e, più in generale, dagli ordinamenti di Common Law.

Nel prosieguo forniremo un quadro completo dell'ambito applicativo e dei possibili punti di contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, nonché una valutazione sull'opportunità di avvalersi o meno della detta clausola nei contesti societari come la Muschio Selvaggio S.r.l..

1. Definizione e analisi generale

La c.d. "clausola della roulette russa" prevede che al verificarsi di una situazione di stallo insuperabile, a uno o a entrambi i soci sia attribuita la facoltà di rivolgere all'altro socio un'offerta di acquisto della propria partecipazione, contenente il prezzo che si è disposti a pagare per l'acquisto della stessa. Il socio destinatario può accettare l'offerta e vendere la propria partecipazione al prezzo indicato dalla controparte oppure "ribaltare" completamente l'iniziativa e farsi acquirente della partecipazione del socio offerente al prezzo da quest'ultimo indicato.

Si inserisce nel novero delle clausole antistallo aventi natura organizzativa, trattandosi di un meccanismo volto a superare una fase di impasse decisionale, gestionale e/o amministrativa della società.

Il presupposto di efficacia dell'operatività della clausola è la situazione di stallo decisivo non altrimenti superabile, circostanza che può generalmente ascrivere alle seguenti ipotesi:

- distribuzione paritetica delle quote sociali;
- previsione di una disposizione negoziale che preveda l'unanimità per talune delibere;
- previsione convenzionale del diritto di veto ai soci di minoranza in talune materie.

La clausola, volta ad evitare la liquidazione della società per impossibilità di funzionamento (art. 2484, comma 1, n. 3) mediante la riallocazione delle quote all'interno della compagine societaria, può essere congegnata in diversi modi: quando la possibilità di azionarla è assegnata ad uno solo dei soci si parla di clausola asimmetrica, mentre, nel caso in cui tale facoltà spetti a entrambi i soci, la clausola è detta simmetrica.

In quest'ultima ipotesi, la clausola, in genere, delinea una vera e propria proceduralizzazione del meccanismo di formulazione dell'offerta, intendendosi con ciò l'individuazione di un meccanismo di priorità (ad es. cronologica) volto a stabilire quale dei due soci offerenti debba prevalere sull'altro per evitare che lo stesso ricorso alla clausola possa generare una situazione di stallo che, invece, la pattuizione intende risolvere.

Un sottotipo di clausola simmetrica è quella che attribuisce ad uno dei partner il diritto di ricorrere alla clausola al verificarsi del blocco entro un certo termine, decorso il quale l'iniziativa passa all'altro socio.


2. I possibili contrasti con i principi del nostro ordinamento anche alla stregua della sentenza n. 22375 del 25.07.2023 della Corte di Cassazione

Si è ampiamente dibattuto sull'eventuale rischio di contrasto della "russian roulette clause" con i principi basilari del nostro ordinamento giuridico.

In particolare, la già citata sentenza n. 22375 del 25.07.2023 della Corte di Cassazione, anche passando in rassegna i contrastanti orientamenti dottrinali sul punto, si è concentrata sul possibile contrasto della clausola in commento con le disposizioni di cui all'art. 1355 c.c. (in tema di condizione meramente potestativa), all'art. 1349 c.c. (sulla determinazione/determinabilità dell'oggetto contrattuale) e al divieto di patto leonino.

Rispetto alla disciplina della condizione meramente potestativa, la sentenza in commento dà chiara evidenza di come dottrina e giurisprudenza siano concordi nel ritenere che la clausola "russian roulette" non possa essere assimilata ad una condizione meramente potestativa per diversi motivi: da una parte, risulta decisivo il fatto che l'attivazione della clausola non sia rimessa al mero arbitrio del socio ma presuppone la sussistenza dello stallo decisivo; dall'altra, lo stesso meccanismo di funzionamento della clausola fa sì che il socio oblato non sia destinato a subire l'attivazione del meccanismo e la relativa offerta di acquisto, ben potendo invertire la situazione, rendendosi acquirente dell'altrui quota.

Ancora, in seno alla sentenza in esame, emerge la propensione per l'orientamento che tende



ad escludere la possibile violazione dell'art. 1349 c.c., osservandosi al riguardo che la struttura secondo cui è congegnata la clausola, che attribuisce la scelta in capo all'oblato, impedisce ontologicamente che la parte per prima dichiarante possa operare una determinazione qualsiasi o addirittura assurda del prezzo, posto che quest'ultimo, una volta attivata la clausola anti-stallo, non sa se all'esito dell'attivazione del meccanismo sarà acquirente o venditore.

Infine, è stato escluso che la clausola possa integrare una violazione del patto leonino, trattandosi di uno strumento che non mira a realizzare il risultato che la norma si propone di impedire, ovvero l'esclusione di uno o più soci dagli utili o dalle perdite.

L'operatività della clausola è, infatti, subordinata al verificarsi di uno stallo degli organi gestori o assembleari della società, predeterminato contrattualmente, ma del tutto eventuale.

Inoltre, mentre il patto leonino implica la deresponsabilizzazione del socio, escluso dagli utili e dalle perdite, al contrario, la clausola "russian roulette" comporta un maggiore coinvolgimento dei soci nella gestione della società, proprio in quanto consapevoli che una situazione di stallo insuperabile potrebbe esporli all'eventualità dell'attivazione della clausola in esame.

Ciò premesso, la sentenza in commento, alla stregua dei preminenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinari, conclude nel ritenere la clausola di cui si discute legittima ove inserita all'interno dei patti parasociali, siccome convenzionalmente pattuita e dunque espressione del generale principio di libertà negoziale delle parti. Sul punto, non si profila nemmeno il dubbio in ordine all'opportunità o meno di prevedere un

meccanismo di individuazione del prezzo di vendita, in quanto non sussistono limiti normativi espressi alla libertà negoziale delle parti di programmare le condizioni economiche di un contratto di scambio che vincola solo le parti stesse.

Più complesso si presenta, invece, il vaglio di legittimità nel caso in cui la detta clausola sia inserita all'interno dello statuto, essendo, in tal ultimo caso, suscettibile di vincolare anche i soci diversi da quelli fondatori, che non hanno preso parte alla costituzione della società e non hanno prestato l'assenso all'inserimento di tale clausola nello statuto.

Se con riferimento ai suindicati profili si registra unanimità di opinioni in ordine alla ritenuta legittimità, ben più problematica si appalesa la questione circa l'opportunità o meno di prevedere - per i casi in cui la causa venga inserita in uno statuto - un criterio di equa valorizzazione della quota ai fini della determinazione del prezzo dell'offerta.

Una parte della dottrina ritiene, infatti, che la clausola sia legittima indipendentemente dalla previsione di un meccanismo di predeterminazione del prezzo della partecipazione oggetto del trasferimento, sicché la validità della clausola non sarebbe subordinata alla circostanza che siano indicati criteri da seguire per la determinazione del prezzo e che quest'ultimo sia almeno pari al valore di liquidazione della partecipazione spettante al socio receduto ai sensi degli artt. 2437-ter e 2473 c.c.

A sostegno del superiore orientamento è stato osservato, infatti, che la "russian roulette clause" presenta una netta differenza rispetto alle azioni (o quote) riscattabili e alle clausole con finalità espropriative, in quanto tali istituti non presentano una valenza propriamente organizzativa, non presupponendo situazioni di stallo da risolvere, sicché non si giustificerebbe l'applicazione della regola dell'equa valorizzazione della partecipazione di cui agli artt. 2437-sexies e 2473-bis c.c.

Inoltre, secondo la superiore impostazione dottrinale, la subordinazione della legittimità della clausola alla previsione di soglie minime di prezzo finirebbe per sortire un effetto dissuasivo rispetto all'attivazione del meccanismo, lasciando così la società esposta al protrarsi dello stallo e condannandola al probabile esito liquidatorio.

Infine, la previsione dell'applicazione analogica dei criteri di cui agli artt. 2437-ter e 2473 c.c. non consentirebbe di pervenire ad una determinazione del prezzo della quota che tenga conto anche della prospettiva liquidatoria.

Secondo altra elaborazione dottrinale, invece, la legittimità della clausola dovrebbe essere subordinata alla previsione di un criterio di equa valorizzazione della quota. A tal uopo è stata indagata la possibilità di applicare analogicamente il criterio rinvenibile sia nelle norme in tema di recesso legale (artt. 2437-ter e 2473 c.c.) sia in quelle di riscatto convenzionale (art. 2437-sexies c.c.) e di esclusione (art. 2473-bis c.c.). Più nello specifico è stato verificato se la ratio dei criteri di valutazione prescritti in caso di recesso sia rinvenibile anche nell'ipotesi di offerta rivolta all'oblato.

Confrontando la ratio della disciplina dei diritti patrimoniali del recedente con il meccanismo instaurato dalla clausola di roulette russa, si è giunti alla conclusione che non appaia corretta una applicazione analogica tout court, trattandosi di istituti che rispondono ad esigenze diverse e che, in buona sostanza, la tutela dell'oblato possa considerarsi assicurata quando il corrispettivo proposto corrisponda a un importo non inferiore a quanto il socio otterrebbe in caso di liquidazione della società e non superiore al valore di mercato dei titoli.

Tale soluzione, a differenza di quanto avviene applicando meccanicamente i criteri previsti per il recesso, valorizzerebbe l'esigenza di maggiore flessibilità, richiedendo che l'offerta sia contenuta entro un importo minimo e uno massimo.

Infine, nella sentenza n. 22375/2023, la Corte di Cassazione non ha sottaciuto il rischio di abusi nell'applicazione della clausola in commento.

È stato infatti osservato che l'eventuale squilibrio economico-finanziario delle parti potrebbe neutralizzare uno dei principali argomenti utilizzati a sostegno della validità della clausola, aprendo la strada ad utilizzi che potrebbero evidenziare un interesse non meritevole di tutela: si pensi all'ipotesi di stallo artatamente precostituito al fine di profittare della situazione di difficoltà economica della controparte.

Tuttavia, occorre distinguere tra ciò che incide sulla validità della clausola da ciò che, invece, incide sull'esecuzione di un accordo valido.

L'identificazione di situazioni patologiche derivanti dal vuoto di tutela iniziale, come ad esempio quelli relativi alla determinazione del prezzo, riguarda la struttura stessa della clausola e, di conseguenza, la sua validità.

Invece, l'eventuale utilizzo abusivo della clausola, come un volontario stallo gestorio atto ad acquisire la partecipazione del socio oblato, costituisce fattispecie da valutare ai sensi degli art. 1218 c.c. e 1375 c.c.

Nei casi di uso abusivo della clausola residuerebbe comunque in capo al socio oblato la possibilità di invocare la violazione dei canoni della "Buona Fede e Correttezza", con conseguente ricorso alla categoria dell'*exceptio doli* e dell'abuso del diritto come strumenti rimediali suscettibili di censurare la violazione del canone generale dell'esecuzione secondo correttezza, allegando l'eventuale determinazione manifestamente iniqua del prezzo e provando l'approfittamento delle particolari condizioni in cui versa il soggetto pregiudicato.

40

3. Conclusione e spunti di riflessione

A parere di chi scrive, già la scelta di costituire una società che sia partecipata al 50% da due soci presta il fianco a frequenti dissidi patologici.

Non accade di rado che i soci possano trovarsi in disaccordo su scelte strategiche o gestionali della vita aziendale. Un simile dissidio in una società partecipata al 50% da due soci facilmente può creare una situazione di stallo tale da rendere impossibile lo stesso perseguimento dell'oggetto sociale.

È indubbio che, in questo scenario collettivo, la clausola di "*russian roulette*" possa realmente costituire un valido strumento per risolvere la situazione di stallo gestionale e la situazione di immobilismo derivata dal dissidio insanabile tra i due soci facenti parte della compagine sociale dell'azienda.

La collocazione all'interno di un patto parasociale, piuttosto che in seno allo statuto, pur incontrando il limite temporale di cui all'art. 2341-bis c.c., costituisce chiara espressione del generale principio di libertà negoziale delle parti, mentre l'inserimento nello statuto farebbe sì che l'applicazione della clausola rappresenti una mera conseguenza dell'ingresso in società, anche se la finalità anti-stallo e i criteri correttivi

sopra analizzati potrebbero comunque giustificare l'inserimento in previsioni statutarie *ad hoc*.

In un'ottica di equilibrato assetto aziendale, la soluzione della clausola simmetrica si presenta senz'altro più congeniale e funzionale, essendo assicurata ad ogni socio la possibilità di iniziativa e di azione.

Al fine di un corretto funzionamento della clausola, è fondamentale che il suo contenuto sia improntato alla massima chiarezza e oggettività, tale da evitare intenti speculativi dei soci o abusi dei diritti connessi. Sarà dunque determinante fornire gli elementi conoscitivi idonei a consentire una scelta consapevole in ordine alla vendita o all'acquisto della partecipazione, soprattutto quando vi sia una forte divergenza economico-finanziaria tra le parti.

LE BREVI

L'AVVOCATO SOSPESO NON PUÒ PARTECIPARE ALLA MEDIAZIONE

È illecita la partecipazione a un procedimento di mediazione in periodo di sospensione dall'esercizio della professione forense. Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 230/2025, pubblicata il 6 gennaio scorso sul sito del Codice deontologico.

Leggi la sentenza:

<https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2026/01/29/AllegatiPDF/Cnf-230-2025.pdf>

Giustizia, società e intelligenza artificiale: esperti a confronto in Tribunale

di Maurizio Ciadamidaro

Nella Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Catania del Palazzo di Giustizia, si è tenuto, lo scorso 27 febbraio, il convegno sull'Intelligenza Artificiale nella società contemporanea e nel mondo della Giustizia.

L'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia - U O F S e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, con la partecipazione della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense e del Consiglio Nazionale Forense-CNF, hanno promosso un importante evento con la partecipazione di diversi esperti. Un'occasione di confronto tra istituzioni, professionisti e mondo accademico per approfondire le potenzialità e le sfide dell'Intelligenza Artificiale nei diversi ambiti della vita civile, professionale e giudiziaria.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali dell'avvocato Rosario Pizzino, presidente dell'Unione Ordini Forensi della Sicilia; del dottor Giovanni Dipietro, presidente della Corte d'Appello di Catania; dell'avvocato Antonino Guido Distefano, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania e tesoriere dell'Organismo Congressuale Forense-OCF.

La prima sessione dei lavori, dedicata al tema dell'Intelligenza Artificiale e società, moderata dal direttore del quotidiano "La Sicilia" Antonello Piraneo, ha visto la partecipazione del dottor Michele Corradino, presidente di Sezione del Consiglio di Stato, con la relazione "Governance e geopolitica dell'intelligenza artificiale"; della professoressa Ida Nicotra, presidente della Scuola Superiore di Catania, con l'intervento "L'AI al servizio della didattica universitaria e della forma-

zione"; del dottor Franz Di Bella, vicepresidente vicario Confindustria Catania e presidente della Sezione Hi-Tech che ha parlato di "Intelligenza artificiale nel mondo delle imprese"; dell'avvocato Elio Guarnaccia, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Catania, con l'intervento "Intelligenza artificiale e pubblica amministrazione" e del dottor Giuseppe Giammanco, direttore generale dell'ARNAS Garibaldi Catania, con l'intervento "Intelligenza artificiale in sanità".

Nella seconda sessione, moderata dal giornalista Gennaro Grimolizzi del quotidiano Il Dubbio, su Intelligenza artificiale e giustizia, hanno portato i loro contributi: dottor Mariano Sciacca, coordinatore della Sezione Imprese del Tribunale di Catania ("Intelligenza artificiale e giustizia"); l'avvocato Carolina Scarano, componente del Consiglio Nazionale Forense e vicepresidente della Fondazione Italiana per l'innovazione forense ("La transizione digitale dell'avvocato e le iniziative del CNF"); avvocato Vincenzo Caprioli,

41



delegato dell'Organismo Congressuale Forense e responsabile del Gruppo di lavoro sull'IA ("Le direttive del Congresso Nazionale Forense in materia di intelligenza artificiale"); Giuseppe Sileci, avvocato del Foro di Catania ("Le linee guida del CCBE - Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa"); avvocato Vincenzo D'Anna, tesoriere dell'Unione Ordini Forensi della Sicilia ("L'avvocatura siciliana alla prova dell'intelligenza artificiale").

Trasparenza retributiva e parità di genere: dalla compliance normativa alla trasformazione organizzativa aziendale

di Elisabetta Idria La Spina
componente del Dipartimento Nazionale di Diritto del Lavoro - AIGA
Socio AIGA Sez. di Catania

42



L'Italia, con il recepimento della direttiva UE 2023/970, dovrà predisporre entro il 07/06/2026 le misure adeguate e proporzionali per rendere applicabile la disciplina comunitaria volta a ridurre il divario salariale di genere in virtù del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne, per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva.

Lo schema del decreto legislativo che recepisce la direttiva Europea è stato approvato il 05/02/2026 dal Consiglio dei Ministri ed è attualmente composto da 16 articoli.

Tuttavia, è opportuno evidenziare che l'Italia dispone già di un sistema normativo avanzato in materia di trasparenza retributiva e parità di genere. L'art. 46 del Codice delle pari opportunità prevede infatti, dal 2006, l'obbligo per le aziende con oltre cinquanta dipendenti di redigere un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, includendo specificamente «*le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso*» e «*l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio*».

Inoltre, l'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità ha istituito dall'01/01/2022 la certificazione della parità di genere per attestare «*le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni*».

La direttiva comunitaria mira a ottenere parità di genere mediante equità salariale quale strumento idoneo sia per un chiaro e consapevole accesso al mercato del lavoro che per un eguale crescita professionale di genere basata su criteri trasparenti e oggettivi che includano i concetti di competenza, impegno, responsabilità e condizioni di lavoro, favorendo un riesame della politica retributiva aziendale.

In concreto le aziende con più di cento dipendenti, nel rispetto della disciplina in oggetto, saranno obbligate a fornire informazioni chiare ed esaustive sulle retribuzioni dei lavoratori sin da prima dell'assunzione, intervenendo lì dove venga ravvisato un divario retributivo di genere superiore al 5%, pena l'irrogazione di sanzioni in caso di violazioni rilevate e rischio di esposizione al contenzioso.

Il fine pregiato della disciplina comunitaria è evidente.

Desti interesse comprendere l'impatto che avrà nell'economia e nell'organizzazione della realtà aziendale italiana, composta per lo più da piccole e medie imprese.

Sarà opportuna una revisione strutturale aziendale mediante una riorganizzazione dei sistemi di classificazione professionale ed economica basata su criteri neutri e meccanismi coerenti e verificabili.

Dovrà procedersi, in virtù del principio di minimizzazione, a un'accurata protezione dei dati personali mediante valutazione e gestione dei trattamenti per mezzo di informative chiare, adeguate ed esaustive e procedere alla profilazione

43

dei dati con finalità esclusivamente vincolate allo scopo della parità di retribuzione in conformità al regolamento UE 2016/679.

Il decreto legislativo n. 101/2018 stabilisce che i trattamenti per finalità di interesse pubblico rilevante, tra cui rientrano le pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, devono rispettare specifiche misure di garanzia, con particolare riferimento alle tecniche di pseudonimizzazione e minimizzazione dei dati retributivi.

Sarà necessario, inoltre, un effettivo confronto e coinvolgimento delle parti sociali per la valutazione congiunta delle retribuzioni e le aziende dovranno porre particolare attenzione ai sistemi di monitoraggio automatizzati che potrebbero condizionare le assunzioni, la gestione e la cessazione dei rapporti di lavoro.

44

Il timore – perlomeno nell'immediatezza – è che la letterale applicazione della direttiva comunitaria possa condurre a un notevole incremento di "contenziosi facilitati".

Sul punto occorre rilevare che l'art. 28 del decreto legislativo n. 150/2011 prevede già che nelle controversie in materia di discriminazione di

genere, quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a presumere l'esistenza di comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione.

Inoltre l'art. 46 comma 4 del Codice delle pari opportunità prevede sanzioni amministrative per rapporti mendaci o incompleti, sanzioni penali per inosservanza degli ordini giudiziari di cessazione dei comportamenti illegittimi e la sospensione dei benefici contributivi per inottemperanza protratta.

È lecito chiedersi se le aziende italiane siano davvero pronte a gestire l'impatto che l'obbligo normativo dell'equità di genere richiede e se il venir meno della segretezza retributiva determinerà una crescita culturale e organizzativa con concreta fidelizzazione dei dipendenti, aumento della produttività e competitività, o se invece condurrà a un notevole incremento di contenziosi facilitati dalle norme processuali e sanzionatorie già esistenti, alla luce dei più o meno ampi termini di prescrizione per introitare i giudizi di accertamento della discriminazione retributiva e dell'assenza di un tetto massimale per le richieste risarcitorie di natura patrimoniale e non patrimoniale.



Come eravamo

Per la via Stesicorea...

di Valeria Novara


Chi fra i lettori di "Vita forense" dedica un po' del proprio prezioso tempo a questa rubrica, avrà di certo fatto l'abitudine ai continui flash-back impiegati per raccontare qualche curiosità sul Foro catanese e alla diversità degli argomenti trattati, ispirati talvolta dalla lettura delle pagine delle annate trascorse di questa Rivista o da quelle più antiche dei volumi che, come in più occasioni ribadito, sono spesso giunti fino a noi in maniera quasi misteriosa.

Certa è la circostanza per la quale nel 1874 venne realizzata in Italia una moderna organizzazione delle professioni forensi attraverso la legge n. 1938 e il regolamento n. 2012. Gli avvocati catanesi, dunque, costituitisi «in associazione allo scopo di coltivare le scienze giuridiche, di garantire i diritti e mantenere il decoro del Foro» si dotarono, per il conseguimento di tali obiettivi, di un loro periodico e di un Gabinetto fornito di giornali giuridici e politici, convenientemente disposto ed arredato in guisa che possa servire alla riunione ed al ritrovo dei membri del Circolo ed alla lettura di libri e di giornali» (in Guida letteraria, scientifica, artistica, amministrativa e commerciale di Catania, Catania).

È forse in questo ambiente che possiamo rinvenire le prime tracce della nostra biblioteca? Possibile. Di fatto nella provincia etnea erano presenti diversi Gabinetti letterari, Circoli, Camere di Conversazione etc. ma fu dopo l'unità d'Italia che il fenomeno associazionistico ebbe una forte impennata. A Catania aprirono circoli operai, società di mutuo soccorso, associazioni professionali per lo più tra piazza Duomo e la via

Etnea (allora via Stesicorea), cuore pulsante della città. Talvolta erano contigui per venire incontro alle esigenze dei frequentatori e non sempre erano semplici luoghi di studio o di svago. Tra le loro pareti spesso il dibattito politico era tale che accadeva che venisse chiuso dalla polizia, come nel caso Gabinetto di lettura dell'Ateneo Siculo: «ove si tengono dei parlari sediziosi» (in *Socialità e circolazione di idee: l'associazionismo culturale a Catania nell'Ottocento*, Meridiana, f. 22-23, 1995).

45





Il libraio fiorentino Ettore Fanoj, ispirandosi al più famoso Gabinetto Vieusseux di Firenze, ebbe il permesso di aprire il proprio al pubblico alla fine del 1845; le fonti lo descrivono come luogo estremamente funzionale, organizzato e modernissimo per i servizi offerti. Nei suoi ultimi anni di attività, fu ospitato, insieme alla <<Società de' Civili>>, al piano terra del palazzo dei Minoriti, chiamato anche Palazzo provinciale, dove poi si insediò la prefettura.

Ed ecco che arriviamo al punto: ad oggi sono stati individuati nella nostra biblioteca due volumi riportanti un timbro proprio di quel Gabinetto: "Nuovo Gabinetto di lettura Ateneo siculo di Catania, via Stesicoro - Palazzo Provinciale, Direzione." I volumi in questione sono il *Supplemento alle cinque parti del Codice per lo Regno delle Due Sicilie: contenente tutte le disposizioni legislative pubblicate finora che hanno spiegato, ampliato, modificato, o abrogato gli articoli del codice, o che regolano la loro esecuzione*, stampato a Napoli nel 1850 (fig.1) e la *Revue des revues de droit publiées a l'etranger. Recueil trimestrielle. Tome troisième*, stampato a Bruxelles nel 1850.

Non finisce qui: nel gennaio del 1872 fu fondata anche una società di architetti che progettò di realizzare nella propria sede una biblioteca specializzata, ebbene, un altro nostro volume riporta una nota manoscritta con cui un socio di quella società fa dono dello stesso al Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Catania, tant'è che sulla stessa pagina è presente il relativo timbro, parliamo del *Cours de mécanique appliquée par M. Bresse: Résistance des matériaux et stabilité des constructions*, stampato a Parigi nel 1859.

Nel precedente articolo di "Vita forense" si è ragionato dell'importanza dello studio delle note di provenienza apposte sui volumi per ricostruire la storia degli stessi e dell'istituzione ultima che li custodisce; gli esempi fino ad ora presentati ci inducono a svariate supposizioni, anche se in taluni casi è davvero difficile capire il come e il perché un determinato volume sia potuto finire sugli scaffali di questa biblioteca.



Come nel caso dei due volumi con il timbro del Tribunale di commercio o del Tribunale civile e penale di Sassari: il *Codice di procedura civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna* del 1854 e il *Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia*, entrambi stampati presso la Stamperia reale di Torino. Sarà stato un prestito di un volume poi non più restituito, fenomeno assai frequente evidentemente anche nelle biblioteche dell'Ottocento?

A questo punto la domanda sorge spontanea: ma i libri del Gabinetto di lettura degli avvocati che fine hanno fatto? Un recente controllo inventariale ha finalmente permesso di individuare sul frontespizio di sei volumetti il timbro del Circolo giuridico: *La protezione dei deboli* del 1886 (fig.2 e 2.bis), anch'esso, come gli altri cinque, donato dall'autore al Circolo giuridico. Trattasi di una prelezione che l'Avv. Prof. Giovanni Abate Longo legge nella R. Università di Catania il 18 marzo del 1886, all'indomani dell'entrata in vigore della legge che sostituiva la cattedra di Enciclopedia giuridica con quella dell'Introduzione alle scienze delle giuridiche e Istituzioni di diritto civile, ricoperta dallo stesso. Ancora una volta il fondo antico della biblioteca è capace di offrirci un'istantanea dell'evoluzione del diritto e del suo insegnamento, svolto da figure di altissimo spessore e cultura, provenienti da quelle importanti famiglie catanesi che hanno fatto la storia di questa città e dell'Italia, come nel caso dei fratelli Dante e Angelo Majorana, di cui si custodiscono delle opere.

È importante anche fare notare come cinque di questi sei volumetti siano stati stampati a Catania, a conferma dell'importante attività editoriale che tra l'800 e il '900 presente nella città etnea: Tipografia Eugenio Coco, Tip. Francesco Galati, Tipografia C. Galàtola, Stab. S. Di Mattei e C., Tip. Zuccarello & Izzi, Tip. di F. Martinez e la Tip. Rizzo di piazza Spirito Santo.

La congiuntura che vide il Circolo giuridico e tutti gli altri luoghi di associazione dislocati in una stessa via o addirittura edificio, avrebbe potuto determinare, a seguito di eventi quali la chiusura di una delle attività, il conflitto bellico o un trasloco forzato e frettoloso, la commistione dei rispettivi patrimoni bibliografici e la suc-

cessiva diaspora in luoghi privati o istituzionali come la biblioteca dell'Ordine degli Avvocati.

Siamo nel campo delle ipotesi chiaramente, finché chi scrive questa rubrica non verrà a conoscenza di quanto accaduto. L'unica cosa che possiamo fare è concederci per un attimo la libertà di immaginarci intenti a passeggiare per l'ottocentesca via Stesicorea e decidere d'un tratto di entrare in uno di questi luoghi di ritrovo, magari proprio nel Gabinetto del Fanoj, così descritto da un ammirato Francesco Paternò di Carcaci qualche mese dopo l'apertura (in *Descrizione di Catania e delle cose notevoli nei dintorni di essa*, Catania 1847, pp. 89-90):

«È ripartito in quattro stanze addobbate con una eleganza e squisitezza che non potrebbe desiderarsi dippiù [...]».



ORDINE AVVOCATI CATANIA